ASSESSORATO EE. UL PHIANZE E UNGANISTICA
ALLEGATO VI decreto Assessariale 1988

Cagliari, II

IL FUNZIONITATO INCARICATO

comune di tratalias PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE ADEGUAMENTO E VARIANTE DEGR. 2742-274 del 4 2 4077

ADEGUA	MENTO E VARIANTE D.P.G.R. 9743-271 d	lel 1-8-1977
tavola 7	REGOLAMENTO EDILIZIO	arch. 127 data ot tobre 1984 agg. scala
PROGETTISTA	: ING GIUSEPPE CASCIUL ANG	L COMUNE L SINDACO

ABBREVIAZIONI USATE NEL TESTO

```
. Amministrazione Beni Culturali e Ambientali
A.B.C.A.
                 Comma
C.
                 Commissione Comunale Edilizia
C.C.E.
                 Camera di Commercio per l'Industri, l'Arti-
C.C.I.A.A.
                 gianato e l'Agricoltura
                 Codice Civile
Cod. Civ.
                 Codice di Procedura Civile
Cod. Proc. Civ.
                 Conservatoria dei Registri Immobiliari
Conservatoria
RR.II.
                  Costituzione della Repubblica Italiana
Cost.
                  Decreto Legislativo Luogotenenziale
D.L.Lgt.
                  Decreto Ministeriale
D.M.
                  Decreto del Presidente della Repubblica
D.P.R.
                  Edilizia Economica e Popolare
E.E.P.
                  Lavori Pubblici
LL.PP.
                  Legge Urbanistica 17 agosto 1942 n.1150
L.U.
                  metri cubi
inc
                  metri lineari
ml
                  metri quadri
mq
                  metri
mt.
                  Norme Tecniche di Attuazione
N.T.A.
                  Opere Pubbliche
00.PP.
                  Programma di Fabbricazione
P.d.F.
                  Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
P.E.E.P.
                  Piano di Insediamenti Produttivi
P.I.P.
                  Piano di Lottizzazione
P.L.
                  Piano Particolareggiato Esecutivo
P.P.E.
                  Piano Recolatore Generale
P.R.G.
                  Recolamento Comunale Edilizio
R.C.E.
                  Regio Decreto
 R.D.
                  Regio Decreto-Legge
 R.D.L.
                   Registri Immobiliari
 RR.II
                   Tribunale Amministrativo Regionale
 T.A.R.
                   Testo Unico delle Leggi Sanitarie
 T.U.L.S.
                   27 luglio 1934 n. 1265
                   seguenti
 ss.
                   ultimo comma
 u.c.
                   Ufficio Tecnico Comunale
 U.T.C.
                   Vigili del Fuoco
 VV.FF.
```

INDICE SOMMARIO

TITOLO PR	IMO -	DI	SPOSIZI	ON	II GENE	CRAI	[
Capitolo 1	Primo	-	Natura	e	scopi	del	Regolamento

M. Carrier and Car		
ART. 1 - Contenuto, limite e validità del regolamento	Pag.	. 1
ART. 2 - Responsabilità dei committenti, dei progetti sti, dei direttori e degli assuntori dei la-		
vori e loro legittimazione frosessionale	11	1
Capitolo Secondo - Concessioni urbanistice e edilizie		
ART. 3 - Opere soggette a concessione espressa	11	3
ART. 4 - Opere soggette a concessione tacita	11	5
ART. 5 - Opere non soggette a concessione	n	6
ART. 6 - Opere eseguite dal Comune e dallo Stato	n	6
ART. 7 - Domande di concessione e di giudizio pre liminare	**	7
ART. 8 - Norme per la presentazione dei progetti	n	9
ART. 9 - La concessione edificatoria		16
ART.10 - Validità ed efficacia della concessione edificatoria	85	17
ART.11 - Concessione a lottizzazione	H	19
ART.12 - Evidenza deil'atto di concessione e del progetto	11	19
ART.43 - Vigilanza sulle costruzioni	-11	20

./.

A

Capitolo Terzo-Commissione Comunale Edilizia (C.C.E.)		
ART.14 - Attribuzionà della C.C.E.	Pag.	21
ART.15 - Composizione e funzionamento della C.C.E.	11	22
Capitolo Quarto- Esecuzione delle opere		
ART.16 - Criteri per la determinazione degli indici e dei parametri	н	24
ART.17 - Punti di perimetro e di livello	***	27
ART. 18 - Inizio e termine dei lavori	n	27
ART.19 - Occupazione e manomissioni di suolo e sotto suolo pubblico	11	28
Capitolo Quinto-Uso dei fabbricati e dei manufatti		
ART.20 - Collaudo, licenza d'uso, abitabilità ed agibilità	,, 0	30
ART.21 - Agibilità di edifici speciali e di uso collettivo	i ir	31
TITOLO SECONDO - ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANI- STICO GENERALE E STRUMENTI ATTUATIVI DELLO STESSO	,	
Capitolo Primo - Attuazione del P.R.G.		.3
ART.22 - Mezzi di attuazione dello strumento urba- nistico generale	e u	32
ART.23 - Contenuto dei piani attuativi	ıı	33

, Capitolo Secondo - Piano particolareggiato di esesu zione (P.P.E.)

ART.24 - P.P.E.	Pag.	35
ART.25 - Il comparto edificatorio	11	37
ART.26 - Costituzione e consorzio di comparto	11	38
ART.27 - Procedimento successivo all'espropriazione	11 -	39
ART.28 - Rilascio della concessione edificatoria al l'interno del P.P.E.	11	41
ART.29 - Disposizioni finanziarie finali	11	42
Capitolo Terzo - Piano di lottizzazione (P.L.)		
ART.30 - P.L. di iniziativa spontanea	11	44
ART.31 - P.L. di iniziativa Comunale	n	45
Capitolo Quarto - Altri mezzi di intervento		
ART.32 - L'intervento diretto	-41	49
ART.33 - Il P.E.E.P. e il P.IIP.	H	50
Capitolo Quinto - Disposizioni finali		
ART.34 - Costruzioni in aderenza	11	51
ART.35 - Disposizioni speciali per gli standards dell'urbanizzazione secondaria e per le aree destinate ad impianti pubblici	n s	52
ART.36 - Derogabilità alle prescrizioni di previo strumento attuativo	11	54

./.

TITOLO TERZO - NORME RELATIVE ALLAEDIFICAZIONE Capitolo Primo - Caratteristiche edilizie Pag. 55 ART.37 - Cortili e lastricati solari 56 ART.38 - Chiostrine . 56 ART.39 - Costruzioni accessorie 57 ART.40 - Decoro degli edifici 58 ART.41 - Decoro degli spazi 59 ART.42 - Cave ART.43 - Elementi che sporgono dalle facciate ed 59 aggettano sul suolo pubblico 61 ART.44 - Comignoli, mensole e sovrastrutture varie 61 ART.45 - Recinzione di aree private 62 ART.46 - Coperture 63 ART.47 - Marciapiedi 64 ART.48 - Portici Capitolo Secondo - Prescrizioni a carattere speciale ART 49 - Interventi in zone d'interesse ambientale 65 o monumentale ART.50 - Rinveniementi di carattere archeologico o 66 storico-artistico ART.51 - Indicatori stradali ed apparecchi per i 66 sevizi collettivi 67 ART.52 - Numeri civici

TITOLO QUARTO - NORME IGIENICO-SANITARIE Capitolo Primo - Prescrizioni igienico-costruttive Pag. 68 ART.53 - Igiene del suolo e del sottosuolo 68 ART.54 - Tipo, materiali e dimensioni delle fondazioni 69 ART.55 - Protezione dall'umidità 70 ART.56 - Isolamento termico 70 ART.57 - Isolamento acustico 71 ART.58 - Fumi, polveri ed esalazioni Capitolo Secondo - Fognature 72 ART.59 - Condotti e bacini a cielo aperto 72 ART. 60 - Depurazione degli scarichi ART.61 - Allacciamenti 73 ART.62 - Fognature delle lottizzazioni c 74 ART.63 - Fognature singole 75 75 ART:64 - Prescrizioni particolari 76 ART.65 - Immondizie Capitolo Terzo = Requisiti degli ambienti 77 ART.66 - Locali abitabili 78 ART.67 - Cucine

•	ART.68 -	Locali per i servizi igienici	Pag.	78
	ART.69 -	Scale ed ascensori, ringhiere e parapetti	17	79
	ART.70 -	Corridoi e disimpegni	11	80
	ART.71 -	Locali a piano terra, seminterrati e scantinati	11	80
	ART.72 -	Mansarde e soppalchi	10	81
	Capitolo	Quarto - Costruzioni a speciale destina- zione		
	ART.73 -	Edifici e Locali di uso collettivo	11	82
	ART.74 -	Impianti a servizio dell'agricoltura	II.	83
		JINTO - STABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI Primo - Norme di buona costruzione	ę.	ř
	-	Stabilità delle costruzioni	\$1	85
	A GARANT	Manutenzione e restauri	11	85
		Provvedimenti per costruzioni pericolanti	11	86
	ART 11	Frovvedimenti per costruzioni pericolanti		
	Capitolo	Secondo - Prevenzione dai pericoli d'incen dio		5
		Locali per la lavorazione e il deposito di materiali combustibili ed infiammabili	11	87
	ART.79 -	Impiego di strutture lignee	11	87
	ART.80 -	Nulla osta dei VV.FF.	11	88
	ART.81 -	Particolari prevenzioni cautelative	11	89

Capitolo Terzo - Cautele da osservare nell'esecuzio ne dei lavori

ART.82	- Opere provvisionali	P	ag.	90
ART.83	- Scavi e demolizioni	Ħ	ı	91
	₩			
TITOLO	SESTO - DISPOSIZIONI FINALI			
	, ¥			
ART.84	- Entrata in vigore del presente Regolamen	nto ")	93
ART.85	- Norme abrograte	11	ı .	93
ART.86	- Decadenza della C.C.E.	II	ı	93
ART.87	- Poteri in deroga	(1)		94
ARM.88	- Sanzioni	1	1	94

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO PRIMO

NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 1

CONTENUTO, LIMITE E VALIDITA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, del quale fanno parte integrante le previsioni e le prescrizioni dello strumento urbanistico vigente, contiene le norme intese a disciplinare ogni attività edilizia ed urbanistica, comunque esercitata nell'ambito del territorio comunale.

Stante la sua natura di fonte normativa secondaria, ai sen si dell'art.1 delle Disposizioni sulla legge in generale, il presente Regolamento obbliga in quanto non contrasti con at ti normativi primari (leggi sia statali che regionali ed at ti aventi forza di legge).

ARTICOLO 2

RESPONSABILITA DEI COMMITTENTI, DEI PROGETTISTI, DEI DIRETTORI E DEGLI ASSUNTORI DEI LAVORI E LORO LEGITTIMAZIONE PROFESSIONALE.

La responsabilità civile, disciplinare e penale prevista dalla legge a carico, rispettivamente, dei committenti - in teressati ai lavori o titolari della concessione - dei progettisti, dei direttori dei lavori e degli assuntori degli

stessi, si estende anche all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

I progettisti e i direttori dei lavori devono essere, nel l'ambito delle rispettive competenze, ingegneri, architetti, geometri, periti edili, periti agrari o dottori in agraria, iscritti ai rispettivi albi professionali.

CAPITOLO SECONDO

CONCESSIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE

ARTICOLO 3

OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE ESPRESSA

Per eseguire qualsiasi intervento edificatorio e specificatamente per le opere di cui al successivo comma, nell'ambito del territorio comunale, deve essere fatta preventiva richiesta al Sindaco di apposita concessione.

- E', in particolare, prescritta la concessione per:
- a) nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni di edifici, quali che siano le modalità costruttive, anche se prefabbricati, e i materiali usati;
- b) modificazioni e restauri di edifici, che comportino va riazioni della struttura o dell'aspetto o della distribuzione interna degli stessi;
 - c) variazione della destinazione d'uso delle costruzioni;
- d) nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni e modifiche di muri di cinta, di cancellate e di altre recinzioni;

- e) collocamenti, modificazioni e rimozioni di fontane, munumenti, chioschi, edicole, distributori di carburante ecc.;
 - f) opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- g) scavi e movimenti di terra non specificatamente destinati a scopi agricoli o di sistemazione agraria; costruzione di impianti sportivi all'aperto;
 - h) sistemazione di aree aperte al pubblico;
 - i) costruzione di locali nel sottosuolo;
 - 1) collocamento, modificazione o rimozione di apparecchia ture esterne (torri, serbatoi, ecc.);
- m) mostre campionarie o depositi permanenti all'aperto di materiali alla rinfusa o accatastati (legnami, laterizi ecc.), di automezzi anche da demolizione ecc.;
- n) collocamento, modificazione o rimozione di impianti tec nici a carattere pubblico, quali linee elettriche, antenne, opere di irrigazione ecc.

La concessione edificatoria deve essere altresì richiesta per qualsiasi modificazione o variante, di qualunque na tura p portata, che s'intende apportare ad opere che abbiano formato oggetto di precedente licenza o concessione.

ARTICOLO 4

OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Per gli interventi di manutenzione straordinaria deve essere richiesta l'autorizzazione del Sindaco ad eseguire i lavori.

In materia si applica l'articolo 48 nella Legge 5.8.1978 Nº 457.

Sono altresì soggette ad autorizzazione le seguenti ope-

- a) demolizioni;
- 'b) collocamento, modificazione o rimozione di insegne ed addobbi esterni, distributori automatici, lapidi e simili.

OPERE NON SOGGETTE A CONCESSIONE

Non sono soggette a concessione le opere che non costitu<u>i</u> scono trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, quali :

- a) le opere di assoluta urgenza o di necessità immediata ordinate dal Sindaco;
 - b) le opere di manutenzione ordinaria degli edifici;
 - c) la costruzione di baracche da cantiere.

ARTICOLO 6

OPERE ESEGUITE DAL COMUNE E DALLO STATO

La concessione edificatoria è necessaria anche per le oper re che il Comune intenda eseguire.

Il parere del Comune, richiesto dal c. 2 dell'art.31 L.U., per opere da eseguirsi direttamente dallo Stato o dalla Regione, deve essere dato con deliberazione consiliare, sentito il parere della C.C.E.

DOMANDE DI CONCESSIONE E DI GIUDIZIO PRELIMINARE

Le domande di concessione ad eseguire le opere elencate nei precedenti articoli, bollate a termini di legge, eventualmente redatte su modelli a stampa rilasciati dal Comune e corredate dalla prova dell'avvenuto versamento di tasse, contributi, diritti ecc., disposti a termini di legge, eccezion fatta per i contributi di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, nº10, debbono essere indirizzate al Sindaco con allegati i disegni in triplice copia, compilati secondo le norme elencate nel successi vo art. 8, e con ogni altra documentazione eventualmente richie ata dalla specialità della singola costruzione, ivi specificata mente compreso il titolo della disponibilità edificatoria dell'area.

Il Sindaco può richiedere un numero maggiore di copie degli elaborati di cui al comma precedente.

La somanda e le copie di tutti i disegni debbono essere firmate per esteso dal richiedente e dal progettista.

I nominativi del Direttore e dell'Assuntore dei lavori posso no essere comunicati all'atto della dichiarazione di inizio dei lavori, secondo il disposto del successivo art.17; l'indicazione di tali nominativi e la relativa dichiarazione di accettazione della designazione sono condizione di efficacia della relativa concessione.

Gli eventuali cambiamenti delle persone del richiedente, del Direttore dei lavori o dell'Assuntore dei lavori, devono essere immediatamente comunicati al Sindaco mediante lettera raccomandata A.R. dagli interessati, subentrati.

La domanda di concessione deve contenere l'elezione di domicilio del richiedente e del progettista, ai sensi dell'art. 47 Cod. Civ.

Qualora la documentazione risultasse incompleta il Sindaco po trà richiederne l'integrazione, con le conseguenze di cui all'ar ticolo 31, c. 6 (ultima parte), L.U.

Il Sindaco chiede d'ufficio, ove sia richiesto da leggi speciali, il parere degli Enti e degli "rgani competenti; dell'istanza deve essere data comunicazione a colui che chiede la concessione, nel termine di cui all'art. 31, c.6, L.U.

Gli eventuali impegni, richiesti dalla legge (in ordine all'ef fettuazione delle opere di urbanizzazione) doldalo Sindaco nel sin golo caso, dovranno essere assunti dal richiedente con atto, la cui sottoscrizione deve essere autenticata ai sensi di legge, al legato alla domanda di concessione.

Può essere chiesto al Sindaco un giudizio preliminare sul progetto di massima "planivolumetrico", che non equivale mai a concessione; è in ogni caso fatta salva l'applicazione di norme, an che regolamentari, entrate in vigore dopo la comunicazione di tale parere e prima del rilascio della concessione edificatoria.

NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

I disegni devono essere riprodotti in copia eliografica o simile e piegati nelle dimensioni di cm 21×30 .

Essi devono in ogni caso comprendere una planimetria della località, aggiornata sul posto, alla data di presentazione del progetto, in scala non inferiore a 1: 2000, che comprenda punti di riferimento atti ad individuare con precisio
ne la località ove si intenda eseguire l'opera o collocare il
manufatto progettato, e l'edificazione esistente al contorno.

Devono contenere altresì l'indicazione delle previsioni di zona e delle prescrizioni del vigente strumento urbanistico, nonché le servitù ed i vincoli, di qualsiasi genere, relativi all'area in esame.

Con riferimento alle singole opere previste dagli artt. 3 e 4, i progetti devono inoltre contenere :

- A) Per le nuove costruzioni, anche prefabbricate:
 - a) relazione sommaria redatta sul modello di cui al precedente art. 7;
 - b) planimetria, in scala 1: 500, rilevata topograficamente, con l'indicazione del lotto sul quale deve sorgere l'edificio, completa di tutte le quote orizzontali e verticali atte ad individuare l'andamento planimetrico ed altimetrico prima e dopo la sistemazione delle aree, compre

- si i fabbricati esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze e distacchi, gli allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni, e la larghezza delle strade prospettanti il lotto; devono essere altresì riportabe le indicazioni quotate della planivolumetria di progetto;
- c) planimetria, in scala 1: 200, della sistemazione dell'a rea, con particolare riferimento agli accessi pedonali e carrabili, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle aree a verde con le relative alberature, alle pavimentazioni, agli eventuali punti luce esterni ed alla recinzione; con quest'ultima sono inoltre richiesti: sezione e prospetto tipo, in scala 1: 50, con l'indicazione dei materiali impiegati e sezione quotata, in scala 1: 100, dello spazio pubblico sul quale la recinzione prospetta;
- d) tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche tra loro, in scala non inferiore a 1: 100, quotate e recan
 ti la precisa indicazione della destinazione dei locali con par
 ticolare riferimento ai capannoni industriali, laboratori artigianali, magazzini, deposiți ecc., per i quali deve essere indicata la specifica attività;
- e) pianta, in scala 1: 100, delle coperture, con l'indicazione dei volumi tecnici (camini, torrette, vani scala, sovrastrutture varie 'ecc.);
- f) tutti i prospetti esterni, in scala 1: 100, con l'indicazione dei volumi tecnici e dei materiali di finitura;

- g) almeno una sezione verticale quotata, in scala 1: 100;)
- h) planimetria del fabbricato, in scala 1: 100, con l'indicazione degli impianti relativi all'approvvigionamento idrico ed allo smaltimento delle acque usate e meteoriche, estesi fino alle reti collettrici;
- i) dati metrici relativi alla superficie fondiaria corrispon dente, alla superficie coperta, al volume, all'altezza del fabbricato, all'area destinata a parcheggio ed agli indici di fabbricazione.

Nel caso di complessi edilizi di notevole estensione gli elaborati di cui alle lettere c), d), f), g), i), possono essere rap presentati in scala 1: 200, purché corredati da particolari in scala superiore.

- B) Per gli ampliamenti, le sopraelevazioni, le modificazioni di uso ed i restauri:
- a) lestesse indicazioni del precedente punto A) del presente articolo, sia per lo stato attuale che per la definitiva si stemazione; è consentita la rappresentazione dello stato di fat to e del progetto sugli stessi grafici, nel qual caso devono es sere adottati colori diversi indelebili per le indicazioni dei manufatti da demolire (giallo) e da costruire (rosso) o distinte retinature.
- b) planimetria, in scala 1: 500 rappresentante l'andamento planimetrico della recinzione progettata e di quella eventual mente preesestente e tutte le quote orizzontali riferite a ca pisaldi, necessarie per il tracciamento;

- c) sezione e prospetto-tipo della recinzione in scala 1:20;
- d) sezione quotata, in scala 1:100, dello spazio pubblico sul quale la recinzione prospetta;
 - e) l'indicazione dei materiali impiegati.
- C) Per le demolizioni di edifici:

piante ed almeno una sezione, quotate, in scala non inferio re a 1:200, dello stato attuale del fabbricato, con l'indicazio ne in colore (giallo) indelebile delle parti da demolire o apposita retinatura.

- D) Per il collocamento, da modificazione o la rimozione delle opere di cui ai punti g), h), r), dell'art.3:
 - a) planimetria quotata, in scala 1:100, qualora necessaria;
 - b) prospetti e sezioni quotati, in scala 1:20;
 - c) indicazione dei materiali e dei colori.
- E) Per le lottizzazioni delle aree e le opere di urbanizzazio ne relative: salvo diverse prescrizioni regionali :
- a) stralcio planimetrico dello strumento urbanistico vigente, in scala variabile da 1: 5000 a 1: 2000;
- b) stralcio delle N.T.A. relative alla zona omogena in cui l'intervento progettato si colloca;

- c) planimetria catastale dello stato di fatto (1: 2.000), con l'esatta individuazione dell'area;
- d) planimetria catastale di progetto (1: 2.000), con chiara individuazione differenziata delle aree da cedere ad uso
 pubblico (strade, parcheggi, piazze, verde pubblico, per attrezzature ecc.) e le aree residue (superficie fondiaria) da
 destinare alla fabbricazione residenziale;
- e) planimetria di progetto in scala 1: 500 indicante, in maniera più dettagliata, oltre a quanto già indicato nella planimetria catastake di progetto, anche la dimensione dei lotti, l'indicazione schematica degli edifici e loro altezze, l'ampiezza delle strade e spazi pubblici, parcheggi, alberature ecc.;
- f) planimetrie di progetto in scala 1: 500 riguardanti gli impianti tecnici di distribuzione e raccolta (rete elettrica, smaltimento acque nere e bianche, acquedotto, metanodotto o gas, punti luce pubblica ecc.);
 - g) sezioni stradali nei vari tipi, in scala 1: 50 o 1: 20;
- h) norme di attuazione con tabella degli indici e prescrizioni (eventualmente anche integrativi) di quelli dello strumento urbanistico generale;
 - i) relazione illustrativa;
 - 1) schema di convenzione ai sensi dell'art.28 c.5, L.U.

- (F) Per le opere di cui ai punti l), m), n), o) dell'art.3):
- a) planimetria, in scala 1:500, quotata, dello stato attuale e della definitiva sistemazione di progetto, con l'indicazio ne delle sezioni stradali, delle sezioni di escavo, dei rileva ti, dei manufatti da costruire;
- b) piante, prospetti, sezioni dei manufatti, quotati, in sca la adeguata.
- G) Per le costruzioni di locali nel sottosuolo:
- a) piante quotate di tutti i piani, in scala 1: 100, con la indicazione della destinazione dei locali;
 - b) almeno una sezione verticale, quotata, in scala 1: 100.
- H) Per le opere previste al punto q) dell'art.3 : piante e prospetti, quotati, delle opere da eseguire, in sca la 1: 100.
- I) Per le mostre di depositi previsti al punto r) dell'art.3:

 planimetria dell'area, in scala 1: 200, con l'indicazione de
 gli spazi destinati al deposito, della recinzione, delle zone
 alberate, delle attrezzature fisse e della viabilità.
- L) Per gli impianti tecnici previsti al punto s) dell'art.3:

- a) planimetria e profilo, in scala adeguata;
- b) piante, prospetti e sezioni, quotati, in scala adeguata dei manufatti;
- c) autorizzazioni e/o concessioni delle competenti amministrazioni statali o regionali, in quanto necessarie.
- M) Per le opere previste al punto t) dell'art. 3 :
 - a) prospetti, in scala 1: 100;
 - b) particolari, in scala 1: 20;
 - c) indicazione dei materiali e dei colori.
- N) Per le variazioni da apportare a progetti approvati :
- il progetto approvato con evidenziate le modifiche richie-
- E' facoltà del Sindaco, sentita la C.C.E., chiedere ulteriori delucidazioni, relazioni illustrative, grafici, fotografie,
 plastici, fotomontaggi, campionature in corso d'opera, planivolu
 metrie, modine, simulacri in sito ecc. e comunque ogni altra do
 cumentazione necessaria per l'esatta valutazione dell'opera per
 l'esatta valutazione dell'opera per la quale è richiesta la con
 cessione o fatta la denuncia.

LA CONCESSIONE EDIFICATORIA

I provvedimenti del Sindaco, o dell'Assessore a tale compito delegato, sono notificati al richiedente, entro sessanta gior ni dalla data di presentazione della domanda, quale risulta dal protocollo comunale.

La concessione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni a decorrere dal giorno festivo successivo alla data del suo rilascio ed è disponibile con i relativi at ti di progetto presso la sede comunale, dove chiunque può prenderne visione e, su domanda al Sindaco, ottenerne copia, previo pagamento dei relativi diritti di rilascio.

Di ogni concessione l'U.T.C. provvede a riportare, entro 30 (trenta) giorni dal rilascio, su apposita planimetria in scala catastale, tenuta a libera visione del pubblico, il fabbricato e la superficie fondiaria ad esso corrispondente.

La concessione viene sempre rilasciata salvi ed impregiudicati, i diritti dei terzi anche ai fini dell'applicazione delle vigenti norme di legge e del presente Regolamento, anche se il provvedimento del Sindaco non contenga espressa menzione al riguardo.

La concessione può contenere prescrizioni di modalità esecutive od essere assoggettata a particolari condizioni; la puntuale esecuzione delle prime e l'adempimento delle seconde sono considerate condizioni di efficacia della concessione.

VALIDITA ED EFFICACTA DELLA CONCESSIONE EDIFICATORIA

Il rilascio della concessione, che è sempre subordinato al conseguimento delle eventuali autorizzazioni, o nulla-osta, richieste nel singolo caso della legge, è altresì subordina to al pagamento degli oneri e contributi previsti dalla legge 28 gennaio 1977, n.10, salvo che per le opere esenti, ai sensi dell'art.9 della stessa.

La sua validità è subordinata all'effettiva notifica di cui al primo comma dell'art.9 ed alla loro ultimazione entro i tre anni dalla data di inizio dei lavori.

Il concessionario potrà richiedere in qualsiasi momento l'accertamento dello stato dei lavori da parte dell'U.T.C., che gli rilascerà copia del relativo verbale di sopralluogo.

Allo scadere del triennio dalla data di inizio dei lavori, il capo dell'U.T.C. effettuerà il sopralluogo sulla costruzio ne oggetto della concessione e trasmetterà al Sindaco dettagliato verbale sullo stato dei lavori eseguiti.

Qualora i lavori non risultino ultimati nelle forme e modali tà previste dal c.4 dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il Sindaco notificherà senza indugio, al titolare del la concessione, all'assuntore ed al Direttore dei lavori, la declaratoria di caducazione della concessione e l'ordine di sospendere i lavori relativi, sotto le comminatorie di legge.

Per la richiesta di nuova concessione, per l'ultimazione dei nuovi lavori non tempestivamente eseguiti, non è necessaria la presentazione di nuovi disegni ed allegati ai sensi dell'art.8 del presente Regolamento, nè nuovo parere della C.C.E.

Il calcolo dei contributi di legge avverrà sulla base degli elaborati progettuali agli atti e del verbale di sopralluogo di cui al comma precedente.

La concessione può essere annullata dal Sindaco per motivi di legittimità. Le costruzioni eseguite sulla base di una concessione poi annullata, sono soggette ai provvedimenti repressivi di cui all'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, nº10.

Il mutamento di destinazione di un edificio, attuato senza previa concessione, è opera urbanistica eseguita in assenza di concessione, che rende applicabile la sanzione di cui al c. 3 dell'art.15 della sopra citata legge n. 10 del 1977; nel cuso che sia ripristinata la precedente destinazione non si farà luogo a sanzione, del pari che se ne verrà data concessione a sanatoria.

La validità della concessione, oltre il termine di tre anni di cui al c. 2 del presente articolo, potrà essere disposta solo nei casi previsti dall'art. 4, c.4 della citata legge numero 10 del 1977.

LOTTIZZAZIONI

I piani di lottizzazione sono approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale e nulla osta dell'Assessore Regionale competente e si perfezionano con la stipula della relativa convenzione.

Per seguire le opere di urbanizzazione è richiesta apposita concessione edificatoria.

La trasmissione del progetto al Consiglio comunale è su bordinata alla sottoscrizione preliminare della connvenzione, redatta secondo apposito schema, da parte del richiedan te e di tutti i proprietari delle aree comprese nel P.L., corredata dai documenti comprovanti la rispettiva proprietà.

ARTICOLO 12

EVIDENZA DELL'ATTO DI CONCESSIONE E DEL PROGETTO

L'atto di concessione e i disegni allegati, firmati dal Sindaco o dall'Assessore a tale compito delegato, devono es sere disponibili in cantiere per essere esibiti agli agenti preposti al controllo.

In ogni cantiere deve essere apposto all'esterno, ben vi sibile, un cartello delle dimensioni di mt. 1.00 x 1.50, nel quale devono essere chiaramente leggibili:

a) l'oggetto e la destinazione della costruzione; b) il progettista; c) il Direttore dei lavori; d) l'assuntore dei lavori; e) il titolare e gli estremi della relativa conces

VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI

Il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che si e seguono nel territorio del Comune, per rassicurarne la rispondenza alle norme di legge e del presente Regolamento ed alle modalità esecutive fissate nella concessione edificatoria, facendo im mediatamente rapporto al Pretore di ogni violazione rilevata.

Per tale vigilanza il Sindaco si vale di agenti da lui incaricati.

Ove verifichi l'affettuazione di lavori, per i quali è neces saria la concessione edificatoria o lottizzatoria, in assenza di essa, ovvero ove siano effettuati lavori in difformità dalla rilasciata concessione, il Sindaco notifica senza indugio al tito lare della concessione, all'assuntore ed al Direttore dei lavori l'ordinanza di sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 32, c.2, L.U., facendo seguire nel termine di legge la diffida a de molire, di cui al c.3 dello stesso articolo; adotterà poi i prov vedimenti repressivi previsti dall'art. 15 della legge 28 genna io 1977, n.10, osservato l'art. 14, c.2, del presente Regolamento.

CAPITOLO TERZO

COMMISSIONE COMUNALE EDILIZIA (C.C.E.)

/ ARTICOLO 14

ATTRIBUZIONI DELLA C.C.E.

Previo esame da parte degli uffici tecnici comunali, che e sprimono per iscritto il rispettivo parère, il progetto di tut te le opere descritte dai precedenti articoli 3, 4 e 6, compresi gli elaborati di massima, di cui al precedente art.7, le proposte di variante dello Strumento Urbanistico Generale, i progetti di strumenti attuativi dello stesso (piani parttico-lareggiati esecutivi e di lottizzazione); le proposte di modifiche del R.C.E., i progetti di impianti o edifici pubblici di qualsiasi tipo e genere, e di loro eventuale modifica, sono pre sentati alla C.C.E., la quale esprime il proprio parere sulla osservanza delle norme urbanistiche, edilizie, tecniche ed igie niche vigenti e sull'adeguatezza dei singoli progetti, sotto i profili estetico ed ambientale.

La C.C.E. esprime altresì il suo parere in materia di repressione degli illeciti edilizi ed urbanistici, circa l'esistenza e la rilevanza delle difformità dalla concessione eventualmente rilevate e circa l'opportunità di farsi luogo
alla loro rimozione, o, alternativamente, alla loro acquisizio
ne gratuita al Comune, o al pagamento delle corrispondenti san
zioni pecunarie, previste dall'art.15 della L.28/1/77 n. 10.

COMPOSIZIONE FUNZIONE DELLA C.C.E.

La Commissione edilizia risulta così composta:

- a) dal Sindaco od un suo delegato a tale compito, che funga da Presidente;
- b) dall'Ufficiale Sanitario;
- c) dall'Assessore all'edilizia e all'Urbanistica;
- d) dal Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale o da un suo rappresentante;
- e) da un ingegnere o architetto nominato dal Consiglio Comunale su una terna di nomi proposti dall'Ordine profes
 sionale:
- f) da un geometra nominato dal Consiglio Comunale su una terna di nomi proposti dal Collegio;
- g) da due cittadini qualificati nel settore dell'edilizia nominati dal Consiglio Comunale;
- h) da un legale nominato dal Consiglio Comunale.

I membri elettivi durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta consecutiva.

Non può essere eletto a far parte della C.C.E. chi sia parente di primo o secondo grado, affine di primo grado, adottante o adottato di altro componente la C.C.E. stessa.

Il voto - di natura consultiva - espresso dall'Ufficiale sa nitario non equivale al nulla osta di cui all'art.220 T.U.L. S. e successive modificazioni.

La sedute ed il funzionamento della C.C.E. sono regolate dal le disposizioni contenute nel capo secondo del titolo 3°.

idel regolamento 12 febbraio 1911, n.297, e dalle disposizioni preliminari del T.U. 3 marzo 1934, n.383, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

I pareri della C.C.E. devono essere congruamente metivati; essi sono obbligatori ma non vincolanti per il Sindaco; ove, peraltro, lo stesso non si determini in conformità a tali pareri, dovrà darne congrua motivazione nel suo provvedimento, che deve essere trasmesso alla C.C.E. nella sua prima successiva seduta.

La C.C.E. può sentire, qualora questi ne facciano domanda scritta, o convocare, qualora ne ravvisi l'opportunità, i firmatari delle domande di cui agli artt. 9 e 10 del presente Regolamento.

La C.C.E. può, qualora ne ravvisi la necessità, effettuare sopralluoghi, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per un'esatta valutazione delle opere per le quali è richiesto il suo parere.

Il Presidente ha facoltà di incaricare uno dei membri del la C.C.E. a fungere da relatore su particolari progetti.

CAPITOLO QUARTO

ESECUZIONE DELLE OPERE

ARTICOLO 16

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDICI E DEI PARAMETRI

Gli indici ed i parametri che disciplinano l'edificazio ne nella fase di attuazione dello strumento urbanistico ge nerale vengono così determinati:

- 1) indice di edificabilità territoriale (I.E.T.): è il rapporto fra la quantità edificabile ammessa in una zona o mogenea e la superficie complessiva a disposizione del singolo intervento;
- 2) indice di edificabilità fondiaria (i.e;f.): è il rap porto fra la quantità edificabile ammessa e la superficie del lotto disponibile, al netto di ogni e qualsiasi superficie destinata ad uso pubblico o viabilità privata;
- 3) quantità edificabile o di edificazione (cubatura): viene espressa in mc. di fabbricato, ed è calcolata moltiplicando la superficie coperta (vedi n.4) per l'altezza del fabbricato (vedi n.5a).

Nel casò di fabbricati o corpi di fabbrica aggettanti o costruiti su pilotis, la misurazione delle relative cubature, per ogni singolo piano, dovrà essere eseguita con cri-

teri rigorosamente geometrici rappresentati in appositi grafici dimostrativi da allegare ai progetti su cui viene chiesta la concessione. Saranno esclusi dal computo della cubatura le logge, con profondità non superiore a mt. 1.40, i porticati e tutti i locali interrati ad uso cantina, ricovero autoveicoli o simili nonché tutti i volumi tecnici, quali torretta degli ascensori, camini, abbattitori di fumi, torri di raffreddamen to etc.:

- 4) indice di copertura: è il rapporto tra la superficie coperta e la superficie del lotto. Deve essere misurato considerando per superficie del lotto quella di cui all'indice di fabbricabilità fondiaria e per superficie coperta la proiezione sul terreno delle parti edificate fuori terra, con eschu sione di tutti gli aggetti senza sovrastanti corpi chiusi qua li, elencati in via puramente indicativa: poggioli, pensiline e scale aperte su almeno due lati;
 - 5) altezza degli edifici :
 - a) altezza del fabbricato:
 - è la distanza tra la quota media del terreno così come fissata in sede di determinazione dei punti fissi del fabbricato e la quota dell'intradosso del soffitto dell'ultimo piano praticabile;
 - qualora terreno e strada non siano orizzontali o siano orizzontali a quote diverse, l'altezza è riferita al punto medio del terreno interessato dalla costruzione (proie zione in pianta del fabbricato);

qualora il soffitto dell'ultimo piano praticabile non sia orizzontale, la quota di riferimento è quella relativa al punto medio del suo intradosso; b) altezza delle fronti (altezza massima): è l'altezza de terminata come al punto precedente, aumentata dell'eventuale maggiore altezza del bordo superiore della linea di gronda o del parapetto pieno o della media dei timpani.

Nelle altezze non saranno computabili eventuali volumi tecna nici, quali torrette degli ascensori, camini, abbattitori di fumi, torri di raffreddamento, apparecchiature speciali (piani di carico, ponti mobili etc.), purché strettamente connessi alla funzionalità degli edifici;

- 6) numero dei piani: è il numero dei piani abitabili compreso l'eventuale piano in ritiro (attico, mansarde etc.);
- 7) distacco dai confini: è la distanza tra la proiezione in pianta del fabbricato misurata nei punti di massima sporgenza, esclusi gli aggetti di cui al nº4), e la linea assunta come confine di proprietà,
- 8) distacco fra gli edifici: è la distanza minima fra le proiezioni d'impianto dei fabbricati misurata nei punti di massima sporgenza, esclusi gli aggetti di cui al n.4);
- 9) indici di alberatura: indica il numero di piante ad al to fusto prescritto per ogni ettaro o porzione, con l'eventua le specificazione delle essenze e della relativa circonferenza d'impianto;
- 10) opere di urbanizzazione primaria: sono quelle di cui all'art.4 della legge 29 settembre 1964, n.847;
- 11) opere di urbanizzazione secondaria: sono quelle di cui all'art.44 della legge 22 ottobre 1971, nº865;
- 12) area libera: è la superficie non modificata risultante dal disposto del precedente nº4).

ARTICODO 17

PUNTI DI PERIMETRO E DI LIVELLO

Il titolare della concessione edificatoria, prima di dare inizio ai lavori, deve chiedere al Sindaco l'approvazione dei punti fissi di perimetro e di livello (allineamenti e quote verticali), che devono essere osservati scrupolosamente.

L'U.T.C. effettua sopralluogo entro dieci giorni dalla domanda e redige, in contradditorio con la parte, un verba le che richiama i grafici approvati.

L'assuntore dei lavori è tenuto a fornire personale e mezzi d'opera necessari per tali operazioni.

ARTICOLO 18

INIZIO E TERMINE DEI LAVORI

Il titolare della concessione edificatoria deve denunciare al Sindaco le date di inizio e di ultimazione, entro sei giorni rispettivamente dal giorno di inizio e di ultimazione; è in facoltà del Sindaco far eseguire accertamenti e sopralluoghi anche senza il contradditorio della parte interessata.

./.

Nel caso di nuove costruzioni la data di inizio si identifica con l'escavo delle fondazioni o con l'eventuale sbancamento del terreno interessato, o con la manomissione dell'edificio preesistente; la data di ultimazione è quella in cui l'opera può essere dichiarata abitabile o agibile.

Nel caso di opere di urbanizzazione, relative alla lottiz zazione di aree, l'inizio dei lavori si identifica con i pri mi movimenti in terra; l'ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nella relativa convenzione.

In mancanza delle dichiarazioni di cui al primo comma del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento a carico dei contravventori, sono assunte: come data di inizio dei lavori, la data della notifica della concessione edificatoria o lottizzatoria; come data di ultimazione, quella dell'accertamento comunale.

ARTICOLO 19

OCCUPAZIONE E MANOMISSIONE DI SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO

Ove per l'esecuzione di opere edilizie sia necessaria la occupazione tempraneo o permanente, o la manomissione di

./.

suolo o sottosuolo o spazio aereo pubblico, l'interessato de ve presentare apposita domanda al Sindaco ed ottenere la relativa separata concessione di occupazione.

La domanda deve precisare l'ubicazione, la durata e lo sco po dell'opera e deve contenere sufficienti indicazioni grafi che atte a localizzarla.

Le modalità di occupazione e di esecuzione sono fissate nella concessione di occupazione; in ogni caso i lavori devo no essere condotti con le cautele necessarie a garantire la pubblica incolumità.

Il Sindaco ha la facoltà di revocare la concessione di og cupazione e di imporre il ripristino della situazione preesistente, provvedendovi d'ufficio ed a spese dell'interessato in caso di inadempienza, dopo che siano trascorsi due mesidell'interruzione dei lavori non causata da ragioni di forza maggiore.

La tassa di occupazione viene determinata in base al rela tivo regolamento comunale.

In caso di manomissione, a garanzia del ripristino il Sindaco subordina il rilascio della concessione di occupazione al versamento di una congrua cauzione che viene restituita do po che la pavimentazione, i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni dell'U.T.C.

In caso d'inadempimento si procede d'ufficio, a spese del l'interessato, ai sensi dell'u.c. dell'art. 378 della legge 20 Marzo 1865, n.2248, all.F).

CAPITOLO QUINTO

USO DEI FABBRICATI E DEI MANUFATTI

ARTICOLO 20

COLLAUDO, LICENZA D'USO, ABITABILITA' ED AGIBILITA'

Prima di usare i fabbricati ed i manufatti di cui sia stata concessa la costruzione o la modifica, il titolare della concessione deve chiedere al Sindaco il certificato di abitabilità per gli edifici di abitazione, o di agi bilità per gli altri manufatti, allegando alla domanda:

- a) il certificato di collaudo statico, rilasciato da un tecnico iscritto all'Albo professionale nell'ambito del le competenze previste dalla legge, e comunque in persona diversa dal progettista e dal Direttore dei lavori; qualora vi siano strutture in cemento armato;
- b) l'eventuale nulla osta degli Enti od Organi competenti, ai sensi di legge.

Il sindaco, previa ispezione e rapporto dell'Ufficiale Sanitario e il capo dell'U.T.C., i quali controllano la rispon denza delle opere eseguite al progetto approvato ed alle nor me della legislazione e dei regolamenti vigenti e, per i casi contemplati dalla legge, vista la licenza d'uso rilasciata dalle autorità competenti, autorizza l'occupazione degli immobili o l'uso dei manufatti.

Il Sindaco ha comunque facoltà, qualora ne ravvisi l'opportunità, di richiedere un certificato di collaudo statico
anche per le opere, manufatti od impianti non previsti dal
primo comma del presente articolo.

Per le lottizzazioni, il collaudo viene espletato secondo le modalità previste dalla relativa convenzione di lottizzazione.

ARTICOLO 21

AGIBILITA' DI EDIFICI SPECIALI E DI USO COLLETTIVO

Per gli edifici di uso collettivo e per gli edifici speciali soggetti a particolare nulla osta, questo deve essere conseguito prima della licenza di abitabilità o di agibilità ed allegato alla relativa domanda.

Di ogni costruzione nuova o restaurata, che sia adibita od usata senza licenza di abitabilità o di esercizio, il Sindaco, impregiudicata l'azione penale ai sensi dell'art. 221 T.U.L.S., deve ordinare lo sgombero.

TITOLO SECONDO

ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE E STRUMENTI ATTUATIVI DELLO STESSO

CAPITOLO PRIMO

ATTUAZIONE DEL P.R.G.

ARTICOLO 22

MEZZI DI ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE

- Il P.R.G. o il P.d.F. è attuato mediante :
- a) i piani pluriennali di attuazione di cui all'art.13 della legge 28 Gennaio 1977, n.10;
- b) i piant particolareggiati di esecuzione (P.P.E.);
- c) i piani di lottizzazione (P.L.) di iniziativa sia privata che pubblica (lottizzazione coattiva);
- d) il rilascio di licenze edilizie singole (intervento diretto);
- e) i piani per l'edilizia economica popolare (P.E.E.P), ai sensi della legge 18.4.62, n.167, e successive modifiche;
- f) i piani di insediamenti produttivi (P.I.P.), ai sensi dell'art.27 della legge 22.10.1971, n.865;
- g) i piani di recupero, ai sensi dell'art. 28 della legge 5.8.

All'interno delle singole zone omogenee il Comune potrà, con deliberazione consiliare, sentito il parere della C.C.E., fissare il perimetro di singole "aree di intervento unitario", a cui deve corrispondere uno strumento attuativo uni co, avente le caratteristiche e finalità determinate nel suc cessivo articolo.

Le aree espropriate ai sensi dell'art.13, c.6,della leg ge n. 10 del 1977, citata, saranno destinate, in misura de terminata con deliberazione consiliare ad edilizia economica e popolare, nel rispetto delle prescrizioni di legge in materia.

ARTICOLO 23

CONTENUTO DEI PIANI ATTUATIVI

Gli strumenti (o piani) attuativi di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo hanno lo scopo di definire le caratteristiche spaziali, l'organizzazione distributiva e le opere di urbanizzazione nell'ambito della relativa "area di intervento".

Essi dovranno indicare :

a) la distribuzione delle superfici edificabili e di quel le destinate ad usi pubblici e ad attività speciali, sia di carattere privato che 'pubblica;

- b) il tracciato e le caratteristiche (sezioni, tipologie, parcheggi) della viabilità principale;
- c) l'involucro spaziale entro il quale dovranno sviluppar si la progettazione architettonica e le sue caratteristiche tipologiche ed ambientali;
- d) la suddivisione in aree di edificazione e la distribuzione delle quantità di edificazione;
- e) i rapporti di altezza, distanza e copertura che dovran no essere rispettati dalla progettazione architettonica, in e secuzione delle prescrizioni di zona del vigente strumento ur banistico;
- f) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria derivanti dall'edificazione e la stima dei costi relativi;
- g) il computo degli standards urbanistici in relazione alle quantità di edificazione previste;
- h) il completo rilievo delle alberature e degli impianti a verde esistenti"nell'area d'intervento";
- i) i P.P.E., inoltre, dovranno contenere la delimitazione dei comparti edificatori (art. 23 L.U.).

CAPITOLO SECONDO

PIANO PARTICOLÀREGGIATO DI ESECUZIONE (P.P.E)

ARTICOLO 24

P.P.E.

Il P.P.E. è regolato dagli artt. 13 e seg. L.U. ed, anche se redatto da privati, costituisce il normale strumento attuativo del P.R.G. o del P.d.F. una volta che sia adottato dal Comune; ciascun P.P.E. deve intendersi all'intera "a rea di intervento" in cui viene suddivisa la relativa zona territoriale omogenea ancorché compreso in più stralci del programma pluriennale di attuazione, di cui all'art.13 della legge 28 Gennaio 1977, n.10.

Al deposito del progetto di P.P.E., ai sensi dell'art.15 c.2, L.U., sarà data la pubblicità prevista dal c.2 dell'articolo 10 della legge 22 Ottobre 1971, n.865.

L'ingiunzione ai proprietari di cui al c.1 dell'art. 20
L.U. sarà dal Sindaco formulata in una con la notifica del
decreto di approvazione del P.P.E di cui all'art.16, c.10,
L.U.; il termine assegnato per la dichiarazione di esecuzione spontanea delle previsioni del P.P.E, non potrà esse
re superiore a sessanta giorni; ove nel detto termine non
pervenga al Sindaco la detta dichiarazione, lo stesso dif-

'fiderà i proprietari inadempienti ad eseguire i lavori previsti dal P.P.E. presentando la domanda dellairelativa concessione entro il termine massimo di sessanta giorni.

Tutte le notifiche sono effettuate a mezzo di Messo di con ciliazione; nel caso di lacunosità o di incertezza dell'indirizzo risultante dagli elenchi catastali, potranno essere effettuate col rito degli irreperibili (art.143 Cod. Proc.Civ.).

Decorso il termine fissato con la diffida di cui al c.3 - salvo sua proroga da concedersi con deliberazione consiliare - senza che sia intervenuta la dichiarazione di esecuzione spontanea da parte del singolo proprietario o del consorzio, il Comune procederà all'espropriazione delle aree e degli edifici compresi nel singolo comparto.

Eventuali reliquati di aree pubbliche, ivi comprese le sedi stradali comunali, che risultino dismesse, per le quali la approvazione del P.P.E. equivale a formale declassificazione, a valere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 12 Febbraio 1958, n.126, saranno attribuiti ai proprie tari delle aree finitime secondo i criteri stabiliti dall'ar ticolo 946 Cod. Civ. ed il relativo prezzo determinato ai sen si degli articoli 63 e 60 della legge 25 Giugno 1865, n.2359. Con la prima ingiunzione, di cui al c.3 del presente articolo, il Sindaco formulerà invito a ciascun interessato a dichiarare se intende avvalersi del diritto di cui all'art. 946 del Cod. Civ. nello stesso termine ivi fissato; l'accettazione del l'offerta di acquisto comporta la computabilità dell'area relativa nella rispettiva caratura consortile, in caso di mancata accettazione dell'offerta si procederà ai sensi dell'u.c. dell'art. 21 L.U.

IL COMPARTO EDIFICATORIO

Tutti i "lotti edificabili" in cui il P.P.E. è suddiviso ai sensi dell'art.13, punto 4, L.U., devono essere costituiti in comparto edificatorio, ai sensi degli artt. 23 L.U. e 870 Cod. Civ.; la relativa campitura all'interno del P.P.E. equivale a formale declaratoria di comparto.

A carico dei proprietari delle aree comprese in ciascun comparto, suddivisi in proporzione della rispettiva caratura consortile, sono tutti gli oneri per la realizzazione della di urbanizzazione, sia primaria che secondaria, previste all'interno del comparto, nonchè quota parte proporzionale degli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione esterna al comparto, prevista dal P.P.E.; ta li contributi comprendono ed assorbono i contributi di cui all'art. 5 della legge 28 Gennaio 1977, n.10.

Nelle opere di urbanizzazione di cui al presente artico lo sono comprese anche le aree di cui all'art.24 L.U.

COSTITUZIONE DEL CONSORZIO DI COMPARTO

Qualora le aree comprese in un comparto edificatorio, come al c. 1 del precedente articolo determinato, appartengono a due o più proprietari, la costituzione del Consorzio di comparto di cui agli artt. 870 Cod. Civ. e 23 L.U. è obbligatoria e dovrà avvenire per atto pubblico; il Consorzio avrà rilevanza per il Comune solo dal momento in cui copia au tentica dell'atto costitutivo dello stesso sia acquisita a protocollo comunale.

Le notificazioni effettuate ai sensi del c.3 del precedente art. 24 ai singoli proprietari, non saranno rinnovate al Consorzio dagli stessi costituito; ciascun proprietario potrà prendere visione presso la Segreteria comunale delle dichiarazioni di esecuzione spontanea delle previsio ni del P.P.E. rilasciate da altri proprietari delle aree comprese nel comparto.

La quota di partecipazione del Consorzio di comparto (ca ratura consortile) viene determinata esclusivamente sulla base dell'imponibile catastale. La mancata adesione di un proprietario al Consorzio di comparto deve essere fatta com stare con invito a costituirsi avanti a competente notaio per la costituzione o l'adesione al Consorzio, notificato nelle forme delle citazioni civili a cura di altro proprie tario di aree comprese nello stesso comparto e col verbale di mancata costituzione o adesione al Consorzio.

Su istanza del Consorzio che rappresenti almeno tre quarti delle carature consortili, il Sindaco promuoverà, senza in dugi, l'espropriazione a favore del Consorzio delle aree e costruzioni dei proprietari non aderenti al Consorzio.

Devono partecipare al Consorzio di comparto anche i proprietari di immobili di cui il P.P.E. preveda la conservazione, salvo che si tratti di edifici e della relativa area
di pertinenza, soggetti a speciale vincolo.della. In.B.A..

Ove il rapporto planivolumetrico relativo a tali edifici sia
diverso da quello previsto dal vigente strumento urbanistico, lo ius aedificandi residuo o l'area da asservire quale
pertinenza di tali edifici saranno valutati ai sensi e cm
la procedura fissata dalla legge 25 Giugno 1865, n.2359.

Le aree destinate a strade o piazze pubbliche di proprie tà comunale non sono computate in sede di costituzione di Consorzio di comparto. Ove all'internò di un comparto ricade no aree edificabili di proprietà comunale, la partecipazione del Comune al Consorzio di comparto dovrà essere deliberata dal Consiglio comunale.

ARTICOLO 27

PROCEDIMENTO SUCCESSIVO ALL'ESPROPRIAZIONE

Qualora sia sia proceduto, ai sensi del c.4 del precedente art. 25, all'espropriazione di aree comprese nel com parto, la prelazione di cui all'art.19 L.U. viene esercita ta, in sede di alienazione ai pubblici incanti delle relative aree prevista dall'art. 23, u.c., L.U., relativamente a ciascun edificio previsto dal comparto, dai proprietari dell'immobile che lo stesso sostituisce quanto a volumetria, o delle aree su cui lo stesso deve sorgere; in caso di partità di offerta l'entità sarà aggiudicata al proprietario che avrebbe avuto la maggior caratura consortile, determinata ai sensi del c.3 del precedente art.25, ove il consorzio di comparto fosse stato costituito.

Nel bando di alienazione delle aree espropriate, che dovrà avvenire esclusivamente col metodo della candela vergine per almeno due incanti, sarà precisato il termine massimo entro cui i lavori sovranno venire iniziati ed ultimati; l'inosservanza di tali termini - salvo proroga da conceder si per dimostrata necessità con deliberazione consiliare - del pari che il mancato versamento del prezzo di aggiudica zione, comporterà di pieno diritto la decadenza dell'aggiu dicazione. Il Sindaco pronuncia senza indugio l'intervenutà decadenza e contestualmente bandisce il nuovo incanto.

In caso di inadempimento dell'aggiudicatario e di sua de cadebza dall'aggiudicazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 587 Cod. Proc. Civ.

Dopo che il primo incanto, limitato ai proprietari espropriati, sia andato deserto, si procederà a successivo nuovo incanto, aperto a tutti. Se anche tale incanto andrà deser-

to, si potrà procedere a trattativa privata nel rispetto del le norme vigenti; in ogni caso si applicheranno le disposizioni di cui al c.2 del precedente art.25.

L'aggiudicazione dell'area non equivale al rilascio di concessione edificatoria per le opere previste dal P.P.E.

ARTICOLO 28

RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDIFICATORIA ALL'INTERNO DEL P.P.E.

All'interno del comparto potranno essere rilasciate più concessioni edificatorie; peraltro, per ciascun edificio previsto, dovrà essere rilasciata una sola concessione unitaria; in tal caso la comunione incidentale derivante dal comparto si trasferisce in condominio dell'edificio, regolato secondo la caratura consortile originaria.

Nessuna concessione edificatoria potrà essere rilasciata all'interno del comparto prima che sia completata l'espropriazione delle aree di proprietà dei soggetti non aderenti al Consorzio di comparto, ovvero prima che sia pagato dal Consorzio stesso il prezzo di aggiudicazione delle aree espropriate ai sensi del c.4 dell'art. 26.

Il pagamento di tutti gli oneri di cui al c.2 del prece dente art.25 dovrà essere effettuato all'atto del bilascio

di ciascuna concessione edificatoria; eventuale rateizzazione potrà, contro opportune garanzie, eventualmente anche regli, essere accordata dalla Giunta municipale, che viene a ciò espressamente delegata.

ARTICOLO 29

DISPOSIZIONI FINANZIARIE FINALI

Il piano finanziario di cui all'ultimo comma dell'art.13 L.U., eretto ai sensi dell'art.30 della stessa legge,non com porterà impegno di spesa per il Comune. Eventuali spese occorrenti per la realizzazione di opere previste dal P.P.E. potranno essere stanziate con successive deliberazioni, che potranno impegnare all'uopo i fondi costituiti ai sensi dell'art. 12 della legge 28 Gennaio 1977, n.10, ovvero essere imputate in partita di giro ai sensi dell'art.3 del D.P.R.8 Marzo 1965, n.670, in attesa dell'espletamento degli incanti di alienazione delle aree eventualmente espropriandes

Tutte le espropriazioni previste del presente Titolo secondo saranno regolate dalla legge 22 Ottobre 1971, n. 865, co
me modificato dall'art. 14 della legge 28 Gennaio 1977, n. 10;
in particolare, ai sensi del c.7 dell'art. 16 della legge n.
865 citata, non potrà essere valutata in sede di determinazio
ne dell'indennità di espropriazione la rendita posizionale
derivante dalla pianificazione.

La rendita di cui al penultimo comma dell'art. 23 L.U. và determinata senza alcun riferimento all'indennità determinata in sede di espropriazione dell'area relativa; il relativo importo sarà versato nell'apposito conto istituito dall'art. 12 della legge 28 Gennaio 1977, n.10.

CAPITOLO TERZO

PIANO DI LOTTIZZAZIONE (P.L.)

ARTICOLO 30

P.L. DI INIZIATIVA SPONTANEA

Il P.L. è compilato, per zone omogenee ed organicamente de finite, ancorché comprese in più stralci del programma plurien nale di attuazione di cui all'art.13 della legge 28 Gennaio 1977, n.10, ad iniziativa, cura e spese di tutti i proprieta ri delle aree in esso comprese, secondo le relative prescrizioni di zona contenute nelle N.T.A. del vigente strumento ur banistico, ed è attuato, previa approvazione del Consiglio Comunale e nulla osta regionale, sulla scorta della convenzione da stipularsi tra i privati ed il Comune, ai sensi dell'art. 28 L.U.

La convenzione, che dovrà essere trascritta a favore del Comune ed a favore e contro tutti i proprietari delle aree comprese nel P.L. a cura dei proprietari stessi presso la Conservatoria RR.II., impegnerà le parti contraenti e tutti i loro aventi causa alla puntuale realizzazione del P.L.

La convenzione crea di diritto la comunione incidentale tra tutti i proprietari delle aree, per la parte di esse che servano comunque ad uso comune, ancorché non cedute al Comune. I proprietari delle aree comprese nel P.L. potranno cóstituirsi in Consorzio di lottizzazione, ai sensi dell'articolo 870 Cod. Civ.; in tal caso il Consorzio sarà regolato delle disposizioni contenute nel precedente Capitolo secon do.

A carico dei proprietari delle aree comprese nel P.L.sa ranno tutte le opere di urbanizzazione, sia primaria che se condaria, il cui onere sarà ripartito, in mancanza di accor do, in proporzione della rispettiva caratura consortile, ove il Consorzio di cui al precedente comma sia stato costi tuito: della rendita catastale delle rispettive aree di proprietà, in caso contrario. Tali oneri comprendono, altre sì, il contributo di cui all'art.5 della legge 28 Gennaio 1977, n.10.

ARTICOLO 31

P.L. DI INIZIATIVA COMUNALE

Il Sindaco potrà notificare ai proprietari delle aree e dificabili, comprese in zone per le quali non sia previsto il P.P.E. come unico strumento attuativo, invito a presenta re - previa eventuale costituzione del Consorzio di cui al precedente Capitolo secondo - il progetto di lottizzazione e lo schema della relativa convenzione, che dovranno interessare la totalità delle aree comprese in ciascuna "area di intervento" determinata ai sensi del c.2 dell'art.22 del presente Regolamento, il tutto ai sensi dell'art.28 L.U., entro congruo termine, non superiore a giorni sessanta dalla da ta della notifica.

Qualora il termine, come al precedente comma fissato, non venga osservato da tutti indistintamente i proprietari delle aree comprese nell"area di intervento", il Sindaco provve derà alla redazione del progetto di P.L. e della relatica convenzione che, sentito il parere della C.C.E. e dopo l'approvazione del Consiglio comunale, saranno notificati ai proprietari delle aree ai quali era stato notificato l'invito di cui al precedente comma.

Anche al P.L. di iniziativa comunale si applicano il penultimo ed ultimo comma del precedente articolo.

Il P.L., redatto ai sensi del c.2 del presente articolo, potrà individuare singoli "lotti edificabili", che possono comprendere anche aree appartenenti a diversi proprietari, che costituiscono comparti edificatori. In tal caso la campitura del singolo comparto all'interno del P.L. equivale a formale "declaratoria di comparto". Nella formazione dei comparti dovrà essere assicurata la previsione organica delle infrastrutture relative all'intero P.L., con la determinazio ne dell'ammontare dei contributi di urbanizzazione, sia primaria che secondaria, relativa ed a carico dei singoli comparti.

Il Consorzio dei comproprietari di cui all'art.870 Cod. Civ. e 23 L.U. è reso obbligatorio all'interno del singolo comparto.

Nel termine di giorni trenta dalla notifica di cui al c.2 del presente articolo,i proprietari delle aree interessate e comprese nel P.L. possono presentare osservazioni e proposte di modifica sia sul progetto di P.L. sia sulla formazione dei singoli comparti.

./.

Il Consiglio comunale dovrà pronunciarsi sulle proposte di modifica eventualmente presentate dai proprietari; la de l'iberazione che si pronuncia sulle dette ossetvazioni e proposte dovrà essere notificata a tutti i proprietari delle aree interessate al P.L.

Ove, nel termine di giorni trenta dalla notifica di cui al precedente comma, tutti i proprietari delle aree comprese nel P.L. - nel caso in cui al suo interno non siano stati formati i comparti - o nel singolo comparto, non abbiano sottoscritto la convenzione di lottizzazione e l'accettazio ne del piano predisposto, il Sindaco chiederà, senza indugio, il nulla osta regionale alla lottizzazione.

Ottenuto il nulla osta regionale di cui al comma precedente, il Sindaco notificherà ai proprietari delle aree comprese nel P.L., l'invito di cui al c.2 dell'art. 23 L.U.; il termine assegnato per la dichiarazione di esecuzione spontanea delle previsioni del P.L. non potrà essere superiore a gior ni sessanta; nell'eventuale esecuzione spontanea delle previsioni del P.L. o del comparto dovranno essere rispettatii termini che l'Amministrazione comunale assegneà per l'esecuzione delle varie opere di urbanizzazione.

Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del com ma precedente, in mancanza di comunicazione della formazione del Consorzio di lottizzazione, ove non siano previsti più comparti, o del Consorzio di comparto, nel caso siano previsti più sti più comparti, il Sindaco chiederà senza indugio l'espro priazione delle aree comprese nel P.L. o nel singolo compar

to in cui lo stesso sia stato suddiviso; nello stesso modo si procederà ove i termini assegnati per l'esecuzione spontanea, ai sensi dell'ultima parte del precedente comma, non siano rispettati.

Alla lottizzazione di iniziativa comunale si applicano, con gli opportuni adattamenti, le disposizioni contenute ne gli artt. 25, 26, 27, 28 e 29 del presente Regolamento.

CAPITOLO QUARTO

ALTRI MEZZI DI INTERVENTO

ARTICOLO 32

L'INTERVENTO DIRETTO

Nelle zone od aree per le quali non esistano o non siano previsti piani attuativi delle previsioni dello strumento ur banistico principale, le stesse potranno essere attuate per intervento diretto, sempre nell'osservanza delle prescrizio ni e nei vincoli fissati dal P.R.G. o dal P.d.F. e dal presente Regolamento e previo pagamento di tutti i contributi di cui alla legge 28 Gennaio 1977, n.10.

Con la concessione edificatoria di cui al precedente com ma, come modalità esecutiva della stessa, il Sindaco potrà, su confirme parere della C.C.E., anche al di fuori dei casi regolati dall'art. 49 del presente Regolamento, prescrivere particolari disposizioni per assicurare laconservazione del le caratteristiche architettoniche particolari o del particolare pregio storico di singoli edifici, anche non assogget tati al vincolo di cui alle leggi 1º Giugno 1939, n.1089 e 23 Giugno 1939, n. 1497.

IL P.E.E.P. E IL P.I.P.

I piani per l'edilizia economica e popolare e per gli insediamenti produttivi sono regolati dalle leggi specia li che rispettivamente li prevedono.

CAPITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 34

COSTRUZIONI IN ADERENZA

Per assicurare un razionale ed armonico assetto della com posizione spaziale delle costruzioni, in tutti i casi in cui sia consentita la costruzione o la ricostruzione di edifici in aderenza con edifici preesistenti:

- a) la nuova costruzione potrà aderire al muro dell'edificio preesistente, sviluppandosi anche oltre la sua altezza, fino al limite massimo di altezza consentito dalla normativa posta dal vigente strumento urbanistico generale per la zona su cui insiste;
- b) ove un edificio prospiciente a quello che si intende e dificare o ristrutturare disti dal confine di proprietà meno dellà metà della distanza fissata dalle N.T.A. o dall'attua-le normativa primaria regionale, il proprietario del secondo potrà esercitare nei confronti del proprietario dell'edificio preesistente, le facoltà di cui all'art.875 Cod. Civ.,on de poter costruire in aderenza, sempre secondo quanto fissato dal punto a) del presente articolo.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER GLI STANDARDS DELL'URBANIZZAZIONE SECONDARIA E PER LE AREE DESTINATE AD IMPIANTI PUBBLICI

Nelle aree, per le quali è prescritta l'adezione delle strumente attuative, la posizione degli impianti e degli e difici pubblici (scuole, parcheggi ecc.) ricadenti all'interno dell'are di intervente unitario determinata ai sensi del c.2 dell'art.22, potrà venire collecata all'interno del perimetre dello strumento attuative, anche in sede diversa da quella indicata dal P.R.G. o dal P.d.F., eve tale diversa posizione sia imposta da esigenze di razionale pianificazio ne; la superficie complessivamente campita per tali infrastrutture sarà in egni caso trasferita al Comune in conto o pere di urbanizzazione secondaria dello strumento attuativo.

In ogni caso la superficie complessivamente destinata ad insediamenti di cui al precedente comma, all'interno di cia scuna area di intervento come nello stesso comma determinata, nelle dimensioni previste dall'attuale strumento urbani stico è considerata come standards globale e complessivo di urbanizzazione secondaria, relativo alla singola area d'intervento, anche in deroga alle eventualmente diverse disposizioni generali di Piano, che prevedano standards minori.

Qualora, all'interno del singolo strumento attuativo, non sia possibile o conveniente, a giudizio del Consiglio Comunale, sentita la C.C.E., reperire ed utilizzare tutte le a-

٠/.

Tree richieste per soddisfare gli standards minimi o le sin gole previsioni per urbanizzazione secondaria, le corrispon denti aree potranno essere conferite al Comune, a totali spese dei proprietari delle aree comprese nel singolo stru mento attuativo, anche all'esterno di esso, nell'ambito di zone indicate dal P.R.G. p dal P.d.F., per destinazioni di standards corrispondenti agli standards carenti e individ duate con la stessa delibera consiliare di cui sopra; ovve ro potrà essere corrisposto al Comune il prezzo relativo.

Il Comune potrà destinare le aree trasferitegli in conto standards di urbanizzazione secondaria delle strumento attuativo, eccedenti le corrispondenti necessità e o possibilità dello stesso, ad edilizia economica e popolare, die sciplinata, in tal caso, previa delibera consiliare, ai sensi dell'art.51, c.2, della legge 22 Ottobre 1971, nº 865; provvedendo ad acquisire, col ricavato della cessione di ese, che sarà disposta ai sensi dell'art. 35 della stessa legge, aree esterne al perimetro dello strumento attuativo, destinate a standards corrispondenti.

. I contributi di urbanizzazione secondaria saranno versati nel conto previsto dall'art.12 della legge 28 Gennaio 1977, n.10 ed utilizzati per l'acquisizione delle aree che lo strumento urbanistico generale destina ad impianti pubblici.

DEROGABILITA' ALLE PRESCRIZIONI DI PREVIO STRUMENTO ATTUATIVO

Nelle zone per la cui utilizzazione edificatoria sia pre scritto lo strumento attuativo, i singoli proprietari di aree contigue ed omogenee, formanti nel loro complesso una figura geometrica chiusa, potranno unirsi in Consorzio volontario, pre disponendo un progetto planizolumetrico programmatorio della utilizzazione dell'area relativa, che potrà essere approvato con delibera consiliare, anche prima dell'adozione dello strumento attuativo, sempre nel rispetto del programma attuativo di cui alla lett. A) dell'art.22, e sempre che sia espressamente previsto nel programma medesimo.

Oltre che il rispetto delle prescrizioni generali di zona, il progetto planivolumetrico di cui al precedente comma dovrà prevedere il conferimento in conto standarda di urbanizzazione secondaria delle aree destinate ad infrastrutture od impianti pubblici, eventualmente previsti dal vigente strumento urbanistico all'interno dell'area consorziata, degli standarda minimi previsti nonché all'impiego di pagamen to di eventuali eccedenze di standarda di urbanizzazione se condaria che possano far carico, pro quota unitaria di superficie all'interno dell'area d'intervento unitario, ai sensi del c.2 del precedente articolo.

Il progetto planivolumetrico approvato si considera comparto edificatorio anche dello strumento attuativo che fosse succes sivamente adottato, salva l'integrazione di conferimento degli standards di urbanizzazione secondaria, che fosse richiesta ai sensi del precedente comma.

TITOLO TERZO

NORME RELATIVE ALLA EDIFICAZIONE

CAPITOLO PRIMO

CARATTERISTICHE EDILIZIE

ARTICOLO 37

CORTILI E LASTRICATI SOLARI

I cortili ed i lastricati solari chiusi devono avere una superficie non inferiore ad 1/6 della somma delle superfici delle pareti che li circondano.

La distanza minima tra le pareti opposte deve essere quel la stabilita dagli articoli relativi al distacco fra i fabbricati prevista dalle norme tecniche generali di attuazione.

Nel caso di cortili delimitati da muri di cinta, le superfici di essi vanno computate al fine della determinazione del rapporto tra superficie del cortile e superficie dei muri di perimetro.

I cortili devono essere facilmente accessibili dall'ester no anche a mezzo di locali comuni di disimpegno.

CHIOSTRINE

La superficie delle chiostrine, ove queste siano ammesse, non deve essere inferiore al 7 per cento della somma delle superfici delle pareti che ne formano il perimetro.

Devono esserne previsti la pavimentazione, lo smaltimento delle acque meteoriche ed un'efficace ventilazione, con di retta comunicazione verso l'esterno, alla base della chiostrina.

ARTICOLO 39

COSTRUZIONI ACCESSORIE

Nelle zone residenziali tutti i locali accessori, quali autorimesse, magazzini, lavanderie, legnaie etc., devono normalmente far corpo unico col fabbricato principale ed eg sere armonicamente composti con esso, sia nella forma sia nel materiale.

Le aree coperte ed i volumi relativi a dette costruzioni sono da computarsi ai fini del calcolo degli indici di fabbricazione.

Per i fabbricati esistenti nelle zone residenzili ove la superficie del lotto lo consenta sono ammessi locali accessori, quali autorimesse, magazzini, lavanderie, legnaie ecc., staccati dal fabbricato principale, qualora sia dimostrata la assoluta impossibilità di realizzarli a ridosso del fabbrica to stesso.

DECORO DEGLI EDIFICI

Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto estenno il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel contesto urbano.

A tale riguardo il Sindaco, su conforme parere della C.C. E., ha facoltà di imporre ai proprietari l'esecuzione di opere (intonacatura, tinteggiatura), e la rimozione di elementi (scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere ecc.), anche se preesistenti alla data di approvazione del presente Regolamento, contrastanti con le caratteristiche ambientali.

Quando, per effetto dell'esecuzione di un'opera edilizia autorizzata, taluna parte di un edificio esistente venga a trovarsi esposta alla pubblica vista e venga a costituire, a motivato giudizio della C.C.E., deturpamento al decoro della città, è in facoltà del Sindaco di intimare ai proprieta ri il rifacimento di tali parti secondo un progetto da approvarsi ai sensi del R.C.E.

denti, il Sindaco notifica al proprietario dell'edificio in vito a predisporre il progetto di sistemazione del prospetto interessato, o di eliminazione della superfetazione detur pante entro il termine massimo di giorni centottanta dalla motifica; decorso infruttuosamente tale termini si procederà si sensi del c.3 e ss. dell'art.24 del presente R.C.E., sostituen do il progetto di sistemazione al P.P.E.; l'eventuale espropriazione sarà richiesta e pronunciata ai sensi dell'articolo 20 L.U.

DECORO DEGLI SPAZI

Gli spazi esistenti all'interno dei centri abitati devolino rispettare nel loro aspetto il decoro urbano; pertanto, de vono avere una specifica destinazione, essere convenientemente sistemati ed arborati.

Il Sindaco, su conforme parere della C.C.E., ha facoltà di imporre la manutenzione e la conservazione del verde, dei fossati, delle siepi ecc. e la rimozione di oggetti, depositi, materiali, insegne e quant'altro possa deturpare l'ambien te o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.

E' ammessa l'affisione di manifesti e cartelli pubblicita ri unicamente negli spazi indicati dal Comune nel rispetto delle caratteristiche ambientale.

Il Sindaco, sentita la C.C.E., ha facoltà di imporre la recinzione e la manutenzione dei terreni non coltivati, privi di specifica destinazione, indecorosi o pericolosi.

Il Sindaco può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione, fissare i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori.

L'inosservanza di tali prescrizioni costituisce contravvenzione ai sensi dell'art. 106 T.U. 3 Marzo 1934, n.383, e successive modificazioni.

L'esecuzione dell'ordinanza sarà assicurata ai sensi dell'art. 108 dello stesso T.U.

CAVE

Le cave costituiscono attività industriale di grande rilievo urbanistico, per le modificazioni che esse comportano nel territorio.

Pertanto, l'apertura, la coltivazione e l'ampliamento delle stesse sono regolati dalle leggi speciali ed eventualmente, dalle N.T.A. del vigente strumento urbanistico.

ARTICOLO 43

ELEMENTI CHE SPORGONO DALLE FACCIATE ED AGGETTANO SUL SUOLO-PUBBLICO

Gli aggetti su spazi aperti al pubblico, salva diversa precisazione per la zona contenuta nelle N.T.A. generali;

- a) sono sempre consentiti, purché non superiori a cm 15;
- b) oltre i tre metri di altezza sono ammessi solo in corrispondenza dei marciapiedi e fino al filo esterno degli stes si e comunque con un massimo di sporgenza di mt. 1.20;
- c) oltre i mt. 5 di altezza sono consentiti, anche in mancanza di marciapiede, fino alla concorrenza massima di sporgenza di mt. 1.50;
 - d) sugli spazi vialistici di larghezza inferiore a mt.10 è vietato ogni aggetto, salvo quanto disposto dalla precedente lettera a).

Nei casi di cui ai punti b) e c) l'aggetto non può comunque superare 1/10 della larghezza stradale.

Debbono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) davanti ad aperture sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico; la loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore a ml 2.20 e la proiezione della sporgenza massima deve distare almeno cm 50 dal filo esterno del marciapiede; l'apposizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscano ostacolo al traffico o comunque limitino la visibilità;
- 2) lanterne, lampade, fanali, insegne ed altri infissi e in genere qualsiasi elemento da applicare alle facciate degli edifici devono rispettare i limiti di sporgenza definiti al primo comma del presente articolo.

I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico debbo no potersi aprire senza sporgere dal parametro esterno, entro un'altezza inferiore a mt. 5, qualora la strada sia sprov vista di marciapiede, ed entro un'altezza inferiore a mt.3, ove fosse provvista di marciapiede.

Sotto i portici e sui marciapiedi relativi a nuove costruzioni poste sulla linea stradale sono ammesse le finestre in piano orizzontale a livello del suolo, per dare luce si sotterranei, purché siano ricoperte da elementi trasparenti a superficie scabra o da griglie a maglia stretta,
staticamente idonei, collocati a perfetto livello del suolo;
possono venire praticate negli zoccoli dei fabbricati o nel
le alzate dei gradini e debbono sempre essere munite di opportune difese.

COMIGNOLI, MENSOLE E SOVRASTRUTTURE VARIE

Gli eventuali elementi emergenti oltre le coperture devono essere risolti architettonicamente ed eseguiti con materia
li di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agentiat
mosferici.

I camini industriali ed i locali nei quali siano collocati forni per pane, pasticceria e simili sono soggetti alle norme particolari dettate dalla legislazione vigente. In ogni caso le canne fumarie ed i forni delle caldaie a vapore, dei focolai industriali ed impianti consimili dovranno esse re totalmente esterni ed indipendenti da altre canne fumarie.

Negli edifici sulla cui copertura siano installate o deb bano installarsi più antenne radio o televisione, il Sindaco ha facoltà di prescrivere un'unica antenna centralizzata.

ARTICOLO 45

RECINZIONE DI AREE PRIVATE

Per le recinzioni delle aree private valgono le seguenti precisazioni :-

a) entro i limiti delle zone residenziali, le recinzioni delle aree private devono essere realizzate con siepi, quale che ne sia l'essenza, cancellate, muri, grigliati etc., e non superare l'altezza di mt. 1.70 misurata dalla quota media del piano stradale prospettante o dal piano di campagna;

ove la siepe ecceda tale altezza dovrà essere rispettata la distanza dai confini fissata dall'art.892 del Cod. Viv.

Il Sindaco, sentita la C.C.E., può vietare l'uso delle re cinzioni e può imporre l'adozione di soluzioni architettoni che unitarie;

- b) entro i limiti delle zone destinate ad impianti industriali o ad essi assimilati, valgono le norme di cui alla lett. a); è consentita, tuttavia, l'altezza massima di m.3;
- c) entro i limiti delle zone destinate ad usi agricoli e di quelle residenziali con preesistenze a carattere agricolo, forma, dimensioni e materiali sono definiti in base alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali, fermo in ogni caso il rispetto dell'art. 892 del Cod. Civ.

In ogni caso, ove le recinzioni su spezi aperti al pubbl<u>i</u> co vengano effettuate in muratura, esse non potranno superare l'altezza di mt. 0,80.

ARTICOLO 46

COPERTURE

Le coperture costituiscono elementi di rilevante interesse figurativo; esse, pertanto, devono essere concepite in rela zione alle, caratteristiche dell'ambiente circostante.

Il Sindaco, sentita la C.C.E., può imporre l'uso di specifiche soluzioni e materiali ed indicare le modalità costruttive.

MARCIAPIEDI

Il Sindaco, in sede di rilascio della concessione edilizia e come modalità esecutive della stessa, può imporre la co
struzione del marciapiede a carico del proprietario dell'area, indicando nel contempo gli allineamenti, le dimensioni,
i materiali e le modalità costruttive.

Nella lottizzazione convenzionata i marciapiedi costitui scono opera di urbanizzazione primaria, il cui onere è a carico del lottizzante.

Nel caso in cui l'edificio sorga in arretrato rispetto al limite del suolo pubblico e l'area rimanente compresa tra questo e l'edificio non venga recintata per essere riservata all'uso pubblico o privato, l'area stessa deve essere si stemata a verde o pavimentata a cura e spese del proprietario frontista secondo le modalità fissate nei commi precedenti.

Le opere di manutenzione dei marciapiedi ad uso pubblico sono a carico del Comune.

PORTICI

I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di pub blico passaggio, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario, in conto opere e oneri di urbanizzazione secondaria.

La manutenzione dei portici e dell'impianto della loro il luminazione e gli oneri derivanti dalla fornitura di energia elettrica sono a carico del Comune.

Le aree costituenti i portici ed i passaggi coperti riman gono di proprietà privata, essendo però gravate da servitù perpetua di pubblico transito.

L'ampiezza dei portici aperti al pubblico, misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno ed il filo del muro o delle vetrine di fondo, non può essere inferiore a mt. 2.80, salva diversa prescrizione del vigente strumento urbanistico.

•/ •

CAPITOLO SECONDO

PRESCRIZIONI DI CARATTERE SPECIALE

ARTICOLO 49

INTERVENTI IN ZONE DI INTERESSE AMBIENTALE O MONUMENTALE

Oltre agli obblighi di legge in materia di protezione del le bellezze naturali e di tutela del patrimonio storico-arti stico concernenti gli immobili vincolati, e indipendentemente dall'uso del potere attribuitogli dall'art.32 del presente Regolamento, il Sindaco può richiedere il preventivo nulla osta delle competenti Soprintendenze per tutte le opere previste dai precedenti artt. 3 e 4 ricadenti:

- a) nelle zone contigue in diretto rapporto visuale con particolari connotati naturali del territorio, ancorché non vincolate;
- b) nelle zone contigue o in diretto rapporto visuale con preesistente storico-artistiche o archeologiche, ancorché non vincolate.

RINVENIMENTI DI CARATTERE ARCHEOLOGICO O STORICO-ARTISTICO

Qualsiasi ritrovamento di interesse archeologico o storico-artistico deve essere immediatamente denunciato al Sindaco, sospendendo nel contempo eventuali lavori in corso.

Si applicano, comunque, le vigenti disposizioni per la tu tela delle cose di interesse archeologico e storico-artistico.

ARTICOLO 51

INDICATORI STRADALI ED APPARECCHI PER I SERVIZI COLLETTIVI

Al Comune è riservata la facoltà di applicare, nelle proprie tà private, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i ser vizi collettivi e particolarmente:

- a) tabelle indicanti nomi delle vie e delle piazze;
- b) segnaletica stradale e turistica;
- c) piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di saracinesche, idranti ed altre infrastrutture;
- d) mensole, ganci, tubi, paline per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e simili;
 - e) quadri per affissioni e simili.

Tali applicazioni sono eseguite a cura e spese del Comune e nel rispetto della legislazione vigente.

I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopra citati; non possono coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti loro imputabili.

ARTICOLO 52

NUMERI CIVICI

All'atto del rilascio del certificato di cui ai precedenti/artt. 19 e 20, il Comune assegna all'immobile il numero ci vico e provvede all'applicazione della relativa piastrina.

La spese conseguente è a carico del privato interessato.

E' riservata comunque al Comune la facoltà di variare la numerazione civica o di sostituire la segnaletica relativa, con l'obbligo dello stesso al ripristino dell'opera a regola d'arte.

TITOLO QUARTO

NORME IGIENICO-SANITARIE

CAPITOLO PRIMO

PRESCRIZIONI IGIENICO-COSTRUTTIVE

ARTICOLO 53

IGIENE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

Prima di intraprendere nuove costruzioni o modificare costruzioni esistenti, devono essere garantite la salubrità del suolo e del sottosuolo, le buone regole dell'arte del costrui re e le norme del regolamento d'igiene vigente.

E' vietato, in particolare, impostare fondazioni di nuove costruzioni su terreni utilizzati in precedenza come deposito di immondizie, letami, residui putrescibili, se non quando la riconseguita salubrità del suolo e del sottasuolo sia stata riconosciuta dall'Ufficiale sanitario e dall'U.T.C.

ARTICOLO 54

TIPO, MATERIALI E DIMENSIONI DELLE FONDAZIONI

Il tipo, i materiali e le dimensioni delle fondazioni sono definiti in funzione della natura del terreno, delle sue caratteristiche meccaniche e delle sollecitazioni cui sono sottopo ste,

In particolare, le palificazioni di fondazione in zone interessate da escusrsioni della falda freatica deveono es sere realizzate con materiali non soggetti a degrado.

ARTICOLO 55

PROTEZIONE DALL'UMIDITA'

Tutti gli edifici devono essere protetti dall'umidità del suolo e dal sottosuolo.

Le relative sovrastrutture devono pertanto essere isolate dalle fondazioni mediante opportuna impermeabilizzazione, che impedisca l'imbibizione delle murature per capillarità.

I pavimenti relativi devono perciò essere impostati su vespaio dello spessore di almeno cm 40, oppure su solaio con sottostante camera d'aria o scantinato.

Per i locali abitabili, le murature in calcestruzzo o in elementi prefabbricati cementizi sono consentite soltanto qualora vengano integrate da un paravento interno che con senta la formazione di una intercapedine.

ISOLAMENTO TERMICO

Particolari accorgimenti e adegiati materiali devono essere adottati al fine di realizzare un sufficiente isolamento termico dei locali abitabili.

Qualora nei locali sia previsto l'impianto di riscaldamento, è fatto obbligo di isolare termicamente le strutture edilizie ai sensi della legge 30 Aprile 1976 nº373, del D.M. 10. 3.1977 e del regolamento di esecuzione n. 1052.

La relativa documentazione inerente la protezione termica deve essere depositata presso l'U.T.C. e deve riportare la prescritta approvazione.

ARTICOLO 57

ISOLAMENTO ACUSTICO

Particolari accorgimenti e adeguati materiali devono essere adottati al fine di realizzare un sufficiente isolamento dei locali abitabili.

Qualora nei locali sia previsto l'impianto di riscaldamento, è fatto obbligo di isohare termicamente le strutture adilizie ai sensi della legge 30 aprile 1976 nº373, del D.M. 10. 3.1977 e del regolamento di esecuzione nº1052.

La relativa documentazione inerente la protezione termica deve essere depositata presso l'U.T.C. e deve riportare la prescritta approvazione.

FUMI, POLVERI ED ESALAZIONI

Il Sindaco, sentiti gli Enti competenti preposti al controllo, ha facoltà di imporre l'adozione di adeguati provvedimenti al fine di evitare inquinamenti atmosferici ed altri danni e disagi relativi alla presenza di fumi, polveri, esalazioni ecc., di varia natura.

Il Sindaco fissa i termini dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, riferendo al Medico provinciale ed al Prefetto, a dottando gli opportuni interventi repressivi e sostitutivi, ai sensi dell'art.217 T.U.L.S.

Qualora nei locali sia previsto l'impianto di riscaldamen to, è fatto obbligo di isolare termicamente le strutture edi lizie ai sensi della legge 30 Aprile 1976 nº373, del D.M. 10 Marzo 1977 e del regolamento di esecuzione nº 1052.

La relativa documentazione inerente la protezione termica deve essere depositata presso l'U.T.C. e deve riportare la prescritta approvazione.

CAPITOLO SECONDO

FOGNATURE

ARTICOLO 59

CONDOTTI E BACINI A CIELO APERTO

Nei condotti a cielo aperto (fossi, canali, scoline ecc.) e nei bacini (laghi, stagni, lagune ecc.) è fatto divieto di immettere direttamente acque usate per usi domestici, industriali ecc., doverse da quelle meteoriche, sotto comminatoria delle sanzioni di cui all'art. 227 T.U.L.S. ed alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.

Le acque reflue di lavorazioni ed altri resi devono esse re immesse in condotti chiusi di materiale adeguato e di idonee sezioni e pendenze e convogliate verso opportuni impianti di depurazione e quindi trasferite in corsi d'acqua di portata costante e sufficiente alla diluizione.

ARTICOLO 60

DEPURAZIONE DEGLI SCARICHI

In assenza di una rete di fognatura idonea, tutte le acque usate, sia domestiche che industriali, devono essere de purate e smaltite secondo le prescrizioni della normativa vigente in materia di igiene.

Il Sindaco - indipendentemente da concorrenti interventi del Presidente dell'Amministrazione provinciale - ha fa coltà di richiedere particolari trattamenti atti ad assicu rare l'integrità e la stabilità dei manufatti, la salubrità del territorio ed il decoro delle acque.

Il Sindaco può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, salvo l'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 217 T.U.L.S.

ARTICOLO 61

ALLACCIAMENTI

Gli allacciamenti dei privati alle reti comunali di fognatura (del tipo misto o del tipo separato per acque usate e meteoriche), sono concessi nell'osservanza delle norme contenute in appositi regolamenti comunali, che prescrivonò dimensioni, modalità costruttive, tipi e qualità dei
manufatti.

FOGNATURE DELLE LOTTIZZAZIONI

Le reti di fognatura delle lottizzazioni devono essere dello stesso tipo di quelle comunale.

Il Sindaco ha comunque la facoltà, sulla base dei programmi deliberati dal Comune, di richiedere che dette reti siano di tipo diverso da quelle esistenti e costruite con materiali e concetti tecnici tali da adeguarle alle program mate strutture comunali.

Nel caso in cui manchino le reti comunali o consorziali o non siano ancora stati perfezionati i programmi relativi, il lottizzatore deve prevedere, in sede di progetto, lo sviluppo della rete secondo le prescrizioni del Comune ed impegnarsi, per sè e per gli aventi causa, alla costruzione a proprio carico di tali impianti, quando siano realizzate tali reti comunali.

L'attivazione delle reti è, in ogni caso, subordinata al nulla osta dell'Ufficiale sanitario, indipendentemente da al tre concorrenti autorizzazioni d'esercizio.

FOGNATURE SINGOLE

In mancanza di rete comunale o consorziale idonea, non è ammesso l'inserimento di acque usate nella rete pluviale.

Le fosse private, pertanto, devono essere del tipo a camera stagna.

ARTICOLO 64

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Le condutture che convogliano le acque usate devono essere costruite con materiali impermeabili ed inattaccabili; de
vono evere sezioni e pendenze sufficienti e giunti ermetici;
devono essere munite di esalatori di diametro opportuno, prolungati sopra la linea di colmo del tetto.

Ogni bocchetta di scarico deve essere munita di sifone.

Le acque meteoriche devono essere convogliate dalle coperture al suolo mediante apposite tubazioni, il tratto termina le delle quali, nel caso in cui queste siano fronteggianti spazi aperti al pubblico, deve essere costruito con tubazione di ghisa od acciaio per un'altezza non inferiore a mt. 2 e prolungato fino al pozzetto di raccolta.

Sono consentiti i doccioni quando siano richiesti da par ticolari soluzioni architettoniche; comunque mai su spazi <u>a</u> perti al pubblico.

ARTICOLO 65

IMMONDIZIE

La raccolta dei rifiuti solidi urbani ed industriali è disciplinata dall'apposito Regolamento comunale.

CAPITOLO TERZO

REQUISITI / DEGLI AMBIENTI

ARTICOLO 66

LOCALI ABITABILI

Sono considerati locali di abitazione permanente o locali di abitazione ai fini dell'applicazione del presente Rego
lamento, tutti quei locali in cui la permanenza di una o più
persone non abbia carattere di saltuarietà (abitazioni, uffi
ci, negozi, convivenze etc.).

Sono considerati locali non abitabili quelli adibiti a cantina, garage, magazzino, deposito, archivio, implicanti la presenza solo saltuaria di persone e quelli sussidiari del le abitazioni, destinati a servizi igienici (dispensa, disim pegno, ingresso ecc.).

I locali di abitazione debbono avere le caratteristiche mi nime fissate dal D.M. 5 luglio 1975 e successive modificazioni.

CUCINE

Le cucine, oltre ai requisiti dell'articolo precedente, de vono comunque essere rifornite di un condotto verticale prolungato sopra la linea di colmo del tetto per l'eventuale con vogliamento dei fumi di combustione o di un equivalente impian to di estrazione forzata (aspiratore elettrico o simile).

ARTICOLO 68

LOCALI PER I SERVIZI IGIENICI

Tutti gli alloggi devono essere provvisti di almeno un locale di servizio igienico, dotato di: WC, bidet, lavabo e vasca da bagno o doccia ed avente i seguenti requisiti minimi;

- a) deve rispondere a quanto stabilito dal D.M. 5 luglio 75 e successive modificazioni; nel caso in cui abbia illuminazio ne diretta dall'esterno, la superficie di tale apertura non de ve essere inferiore a mq 0.70;
- b) le pareti devono essere rivestite di materiale lavabile fino all'atezza di almeno mt. 1,60.

SCALE ED ASCENSORI, RINGHIERE E PARAPETTI

Tutte le scale principali dei fabbricati devono essere con venientemente aerate.

Per gli edifici collettivi e di uso pubblico si applicano le vigenti disposizioni in materia ed i relativi regolamenti.

Negli edifici di abitazione i pianerottolid delle scale non possono dare accesso a più di quattro abitazioni per ogni piano e per ogni corpo scala.

In tutti i fabbricati con quattro o più piani abitabili,oltre il piano terreno, deve essere previsto l'impianto di accensore.

Nel caso in cui il vano ascensore sia attiguo a camere da letto, devono essere attuate le provvidenze indicate al precedente art. 57.

L'impianto di ascensore, in tutte le sue parti ed elementi, deve essere rispo, de, te alle caratteristiche indicate dal la legislazione vigente in materia.

In ogni caso esso deve evere dimensioni tali da consentire l'accesso delle carrozzine dei bambini e dei minorati fi-

Le ringhiere ed i parapetti, posti a quota superiore a metri 2 dal piano su cui prospettano, dovranno avere altezza minima di mt. 1; eventuali forature dovranno essere dimensiona te in modo tale da non consentire il passaggio di una sfera di cm 12 di diametro.

ARTICOLO 70

CORRIDOI E DISIMPEGNI

I corridoi ed i disimpegni possono essere illuminati ed ae rati in modo indiretto.

L'altezza minima è fissata in mt.2,40; la larghezza minima è fissata in mt.1.

ARTICOLO 71

LOCALI A PIANO TERRA, SEMINTERRATI E SCANTINATI

I locali a piano terra, non adibiti ad abitazione permanante, i seminterrati e gli scantinati devono avere un'altezza minima di mt. 2,20.

I locali che abbiano il pavimento a quota inferiore a quella del terreno circostante devono rispettare le prescrizioni del primo é del secondo comma del precedente art. 55.

MANSARDE E SOPPALCHI

I locali abitabili, ricavati in mansarde dovranno avere una altezza minima di mt. 2,20 ed un'altezza media di mt.2,70.

I locali abitabili ricavati in soppalchi aperti sul piano sottostante dovranno avere un'altezza minima di mt. 2 ed una altezza media di mt. 2,50.

CAPITOLO QUARTO

COSTRUZIONE A SPECIALE DESTINAZIONE

ARTICOLO 73

EDIFICI E LOCALI DI USO COLLETTIVO

Le norme di abitabilità per gli edifici ed i locali di uso collettivo destinati alla riunione, allo spettacolo, al di
vertimento, all'esposizione, al culto, al ristoro, al commercio e ad altre simili attività, esclusa la destinazione resi
denziale, possono essere modificate nei limiti delle seguenti prescrizioni:

- a) l'illuminazione naturale può essere sostituita da adeguata illuminazione artificiale;
- b) l'aerazione naturale può essere sostituita con aerazione artificiale; in ogni caso deve essere assicurato il ricambio d'aria adeguato all'uso del locale;
- c) tutti i locali dovranno avere altezza minima di mt.3,20; eventuali mezzanini o soppalchi asserviti e direttamente comu nicanti con l'unità sottostante potranno eccezionalmente avere un'altezza minima di mt. 2.20, purché la loro superficie non superi il 40 per cento della superficie totale ad uso col lettivo.

Per gli edifici destinati ad albergo, collegio, convivenza, convento ecc., valgono le norme di cui agli artt.66, 68, 69, 70 e 71 per i locali destinati ad usi individuali.

Inoltre :

- a) le cucine, le lavanderie, i locali per i servizi igie nici etc. debbono avere i pavimenti e le pareti lavabili fi no all'altezza di mt.2;
- b) ogni piano deve essere provvisto di almeno un gruppo di gabinetti distinti per sesso;
- c) i dormitori debbono avere una cubatura minima di mo 15 per letto.

Devono comunque essere osservate tutte le particolari disposizioni prescritte da leggi, regolamenti e dal P.R.G. relative alle varie tipologie; in particolare, i locali: all bitabili, ancorché inseriti in edifici o complessi a speciale destinazione, dovranno rispettare le norme dettate per tale destinazione.

ARTICOLO 74

IMPIANTI AL SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA

I ricoveri per gli animali devono essere aerati ed illu minati dall'esterno con finestre di superficie complessiva non inferiore a 1/20 della superficie del pavimento; devono, inoltre, essere ventilati con canne che, partendo dal soffitto, si elevino oltre il tetto.

Il pavimento deve essere costruito con materiale ben connesso, impermeabile, raccordato ad angoli arrotondati con le pareti ed inclinato verso canalette di scolo a superficie liscia ed impermeabile, le quali adducano il liquame all'ester no in appositi pozzi stagni.

Le mangiatoie, le restrelliere e gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e disinfezione.

Le porte devono aprirsi verso l'esterno.

Tutte le stalle devono distare dalle abitazioni non meno di mt. 30, devono essere provviste di concimaia situata a di stanza non minore di mt. 50 dalle abitazioni e possibilmente sottovento rispetto ad esse, ad una distanza non minore di me tri 40 dalle strade, non minore di mt. 50 da cisterne e prese d'acqua potabile e non minore di mt. 10 dalle stalle stesse.

Le concimaie devono avere fondo e pareti intonacate ed im permeabili e, ove il terreno non sia perfettamente piano, de vono essere poste a valle di pozzi, fontane ecc.

I cortili, le aie, gli orti annessi alle abitazioni, nelle parti del territorio destinate agli usi agricoli, devono esse re dotati di canalizzazione per lo smaltimento delle acque me teoriche.

Non sono ammessi nel corpo del fabbricato destinato a residenza locali ad uso stalla e ricovero di animali, fienili e de positi di materiali soggetti a fermentazione.

Per le acque usate valgono le disposizioni del precedente articolo 60. Nelle zone agricole, ferme restando tutte le prescrizioni del P.R.G. o de P.d.F. per le zone E, è consentita l'edificazione anche se la proprietà del richiedente è divisa in appezzamenti non contigui.

OTNIUD' OTOLIA

STABILITA E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

CAPITOLO PRIMO

NORME DI BUONA COSTRUZIONE

ARTICOLO 75

STABILITA' DELLE COSTRUZIONI

Ogni fabbricato deve essere realizzato secondo le migliori regole d'arte del costruire ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge, al calcolo, al dimensionamento ed all'esecuzione delle strutture ai fini di assicurare la stabilità di ogni sua parte.

ARTICOLO 76

MANUTENZIONI E RESTAURI

I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione degli stessi, in modo da soddisfare per
manentemente ai requisiti dell'articolo precedente, per salva
guardare la pubblica incolumità nel rispetto del presente Re
golamento e delle prescrizioni del P.R.G. o del P.d.F.

PROVVEDIMENTI PER COSTRUZIONI PERICOLANTI

Qualora una casa, un muro od in genere qualunque fabbrica to o parte di esso costituisca pericolo per la pubblica incolumità, il proprietario od il conduttore o l'inquilino hanno l'obbligo di farne immediata denuncia al Sindaco e, nei casi d'urgenza, di provvedere ad un sollecito puntellamento.

Il Sindaco, ricevuta la denuncia di cui al comma preceden te e previo sopralluogo dell'U.T.C. ed'eventualmente dell'Uf ficiale sanitario, notifica agli interessati i provvedimenti da adottare immediatamente, riservandosi l'intervento sostitutivo a spese degli interessato, ai sessi dell'art.153 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148.

CAPITOLO SECONDO

PREVENZIONE DAI PERICOLI D'INCENDIO

ARTICOLO 78

LOCALI PER LA LAVORAZIONE E IL DEPOSITO DI MATERIALI COMBU-STIBILI ED INFIAMMABILI

I locali destinati a lavorazione e deposito di materiali combustibili ed infiammabili devono rispondere ai requisiti prescritti dalla vigente legislazione in materia.

Il Comando provinciale VV.FF. controlla l'applicazione del le norme.

ARTICOLO 79

IMPIEGO DI STRUTTURE LIGNEE

In tutti quei casi in cui condizioni ambientali, tradizioni costruttive locali o scelte architettoniche richiedano l'uso di materiali lignei, l'impiego di essi è condizionato al l'adozione di trattamenti ed accorgimenti atti a renderli in combustibili.

NULLA OSTA DEI VV.FF.

E' richiesto il preventivo nulla osta del Comando VV.FF. per i seguenti edifici e pima del rilascio della concessione edificatoria:

- a) edifici industriali ed artigianali;
- b) edifici commerciali, magazzini e depositi;
- c) locali, edifici ed impianti pubblici o di uso colletti vo;
- d) edifici di abitazione di altezza superiore a mt. 24;
- e) autorimesse, anche private, aventi superficie superiore à a mt. 100;
- f) edifici nei quali vi siano montacarichi;
- g) edifici nei quali vi siano ascensori con corsa superio re a mt. 20;
- h) edifici nei quali l'impianto termico abbia potenzialità superiore alle 30.00 Kcal/ora;
- i) edifici a struttura metallica.

Il certificato di abitabilità o agibilità potrà, per tali edifici, essere rilasciato solo previo collaudo del Comando pro vianciale VV.FF.

PARTICOLARI PREVENZIONI CAUTELATIVE

I cortili chiusi comunicare con gli spazi pubblici attra verso un passaggio carraio.

L'impianto interno per la distribuzione del gas deve poter essere isolato, mediante saracinesca, dalla rete collettiva di distribuzione, le tubazioni non possono attraversare le centrali termiche, le cabine elettriche, i depositi immondizie, i vani di ascensore e montacarico e le canne fumarie.

Ogni impianto elettrico deve essere fornito da interruttori, contatori e quadri elettrici, che siano installati in
ambienti ove possa presentarsi perciolo d'incendio o diesplo
sione, devono essere a tenuta stagna e muniti di messa a ter
ra.

I condotti di fumo devono essere costruiti con canne a in tercapedine di facile pulitura e di sufficiente coibenza; de vono essere provvisti di bocchette d'ispezione alla base ed essere provvisti di bocchette d'ispezione alla base ed essere sopraelevati di almeno ml 1 rispetto all'estradosso delle coperture; devono essere distanziati di almeno cm 20 da strutture lignee e non possono essere installati nelle mura ture di fienili e di locali contenenti materiali conbustibili.

Le costruzioni nelle quali siano collocati formi di pane, pasticceria e simili, forni di fusione e simili, forni metallir gici, fucine ecc., devono in ogni loro parte essere costruite con materiali resistenti al fuoco.

CAPITOLO TERZO

CAUTELE DA OSSERVARE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

ARTICOLO 82

OPERE PROVVISIONALI

Nell'esecuzione di opere edilizie (nuove costruzioni, ampliamenti, modificazioni e demolizioni di fabbricati esisten
ti etc.), si devono osservare tutte le cautele atte ad evita
re ogni pericolo o danno a persone ed a cose, ed attenuare,
per quanto possibile, le molestie che i terzi possono risentire dall'esecuzione delle opere stesse.

Qualora si eseguano opere edilizie in fregio a spazi aper ti al pubblico, il proprietario deve chiudere con adeguata recinzione il luogo destinato all'opera, lungo i lati prospi cienti gli spazi stessi.

In ogni caso devono e sempre essere adottati provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità pubblica, deve essere as sicurata la possibilità di transito ed evitata la formazione di ristagni di acqua.

Le reminzioni provvisorie devono essere di aspetto decoro so, avere altezza non minore a ml 2 ed essere costruite secondo gli allineamenti e le modalità prescritte dal Sindaco.

Le aperture che si praticano nelle recinzioni provvisorie devono aprirsi verso l'interno od essere scorrevoli ai lati.

Gli angoli sporgenti delle recinzioni provvisorie, o di altro genere di riparo, devono essere evidenziati mediante ze bratura e segnaletica stradale e muniti di luci rosse che de vono rimanere accese dal tramonto al levar del sole e comunque in tutti i casi di scarsa visibilità.

Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul la voro.

Il punto più basso delle opere provvisionali soprastanti luoghi aperti al pubblico deve distare dal suolo non meno di mt. 4 ed avere il piano inferiore costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.

Il Sindaco ha comunque la facoltà di dettare particolari prescrizioni, fissando i termini per l'esecuzione e riservan dosi l'intervento sostitutivo a spese degli interessati.

ARTICOLO 83

SCAVI E DEMOLIZIONI

Gli scavi ai margini di spazi aperti al pubblico devono essere condotti in modo da evitare lo scoscendimento delle pareli,

le quali, pertanto, devono essere adeguatamente potette, od avere una pendenza rapportata alle caratteristiche del traffico e comunque inferiore all'angolo d'attrito del terreno.

Sono vietati il carico, lo scarico e l'accumulo, anche temporaneo, dei materiali da costruzione o di risulta da sca vi o demolizioni nei luoghi aperti al pubblico, salva la con cessione di cui all'art.19.

Solo nel caso di assoluta necessità, il Sindaco, a richie sta dell'interessato, può autorizzare il carico, lo scarico e il deposito temporaneo dei materiali con quelle norme e cau tele che, in ogni singolo caso, verranno stabilite osservando le disposizioni del regolamento di polizia urbana, le norme per l'occupazione del suolo pubblico, nonché le leggi vigenti in materia di circolazione stradale.

Nelle opere di demolizione, e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, si devono usare tutte le cautele atte ad evitare danno a persone ed a cose, scuotimenti del terreno e conseguente danneggiamento ai fabbricati vicini.

Si devono comunque osservare le prescrizioni stabilite dal regolamento di polizia urbana e deve essere evitato il polverio. TITOLO SESTO

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 84

ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regulamento, approvato dall'Autorità competente, entra in vigore il giorno successivo ai quindici giorni di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

ARTICOLO 85

NORME ABROGATE

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune contrarie ed incompatibili con le norme del presente Regolamento.

ARTICOLO 86

DECADENZA DELLA C.C.E.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento si provvederà alla rinnovazione della C.C.E.

POTERI IN DEROGA

Il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale e nel rispetto della legislazione vigente, ha facoltà di eser citare i poteri di deroga alle norme del presente Regolamen to.

ARTICOLO 88

SANZIONI

Per le contravvenzioni alle norme del presente Regolamen to si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente ed in particolare dalla legge urbanistica e dalla leg ge comunale e provinciale.

'Non è ammessa l'oblazione in via breve.



COMUNE DI TRATALIAS

ADEGUAMENTO E VARIANTE DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE AI SENSI DEL D.P.G.R. N.9743-271 DEL 1°.8.1977.

REGOLAMENTO EDILIZIO



